

**Analisi dell'articolato del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96**

Introduzione

Partito come *manovrina d'estate*, il decreto legge 50/2017 ha assunto via via un aspetto più simile ad una e vera manovra finanziaria d'autunno, già a partire dal numero degli articoli, passati da 67 a quasi 130, con oneri aggiuntivi per circa 800 milioni di euro. Il tutto spesso senza confronto preventivo e a colpi di emendamenti e fiducia.

Inevitabilmente, nel provvedimento hanno finito per convergere interventi con finalità molto diverse, alcuni dei quali anche difficili da giustificare sotto il profilo dell'urgenza, proprio dello strumento del decreto legge.

La struttura del provvedimento è così sintetizzabile:

- Titolo I: disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica
 - Capo I: disposizioni in materia di entrate (artt. da 1 a 9-quater)
 - Capo II: disposizioni in materia di giustizia tributaria (artt. da 10 a 11-ter)
 - Capo III: disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica (artt. da 12 a 13-quater)
- Titolo II: disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (artt. da 14 a 40-bis)
- Titolo III: ulteriori interventi in favore delle zone terremotate (artt. da 41 a 46-novies)
- Titolo IV: misure urgenti per rilancio economico e sociale
 - Capo I: misure nel settore trasporti e delle infrastrutture (artt. da 47 a 52-quinquies)
 - Capo II: misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti (artt. da 53 a 60-sexies)
 - Capo III: investimenti per eventi sportivi (artt. da 61 a 63)
 - Capo IV: disposizioni in materia di servizi (artt. da 64 a 67)

In particolare, ferma restando l'importanza del complesso del provvedimento, si evidenziano in particolare gli articoli 48 (misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale, nel quale sono ripresi alcuni contenuti della bozza di decreto legislativo, collegato alla riforma Madia e non approvato), 50 (misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dall'Alitalia spa), 53 (anticipo pensionistico, con una interpretazione corretta su come debba intendersi il criterio dello svolgimento in via continuativa di determinate attività nei casi di lavoro precoce e particolarmente faticoso), 54-bis (disciplina delle prestazioni occasionali con istituzione del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale) e 55 (premi di produttività, con introduzione di una decontribuzione a vantaggio del datore di lavoro in caso di previsione di strumenti di partecipazione dei lavoratori).

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
<p>Art. 1 – Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale</p>	<p>Il comma 1 apporta alcune modifiche all'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, con riferimento alla cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti della pubblica amministrazione e per quanto attiene alle modalità di versamento dell'Iva. La norma trova applicazione pure nei casi di società controllate dalla Presidenza del consiglio dei ministri e dai Ministeri, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni, dalle unioni di comuni, alle società quotate e alle loro controllate. Il comma 2 specifica che ai cessionari e ai committenti si applicano le sanzioni previste dal dlgs 471/1997 in caso di omesso o ritardato versamento dell'Iva. Il comma 3 rimanda ad un decreto ministeriale di attuazione del presente articolo, mentre il comma 4 specifica che la norma si applica a decorrere dal 1° luglio 2017. <i>Il comma 4-bis riguarda i rimborsi da conto fiscale, mentre il comma 4-quater è relativo al trasporto di veicoli al seguito di passeggeri. Il comma 4-quinquies rimanda ad un decreto ministeriale per l'estensione anche al settore dei combustibili per autotrazione di un decreto del Mef del 22 dicembre 2005.</i></p>	<p>Il modificato articolo 17-ter del Dpr 633/1972 riguarda le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici. Con tale misura, l'esecutivo punta a ridurre l'evasione Iva.</p>
<p>Art. 1 – <i>Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata</i></p>	<p><i>Le società e gli altri soggetti non residenti, appartenenti a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori ad un miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui in Italia, possono avvalersi della procedure di cooperazione e collaborazione rafforzata, laddove ravvisino la possibilità che l'attività esercitata costituisca una stabile organizzazione. L'iter prevede una</i></p>	<p><i>La norma è stata introdotta alla Camera ed è volta a ridurre alla fonte il contenzioso con le grandi multinazionali che operano soprattutto nei servizi e nella logistica, sovente attraverso piattaforme informatiche. Si tratta di una operazione che ha un senso, ma che deve essere supportata da una azione costante di controllo e verifica per evitare che situazioni simili vengano poi trattate in maniera difforme. È evidente che l'aspetto</i></p>

	<p><i>richiesta all’Agenzia delle entrate per la verifica della sussistenza dei requisiti, sulla base dei successivi commi 3 (determinazione del fatturato) e 4 (determinazione dell’ammontare delle cessioni di beni e prestazioni di servizi), l’accertamento e l’estinzione di eventuali debiti tributari per periodi di imposta già scaduti, con la conseguenza della non punibilità del reato di omessa dichiarazione, salvo che nei casi di mancata sottoscrizione dell’accertamento ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute. Il comma 9 prevede una comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate all’autorità giudiziaria. Il comma 11 esclude le società e gli enti che hanno avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di procedimenti penali, mentre il comma 12 specifica che resta ferma la facoltà di richiedere la valutazione preventiva sulla sussistenza del requisito della stabile organizzazione. Le entrate derivanti sono destinate al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo nazionale per le politiche sociali (per 100 mln di euro); la restante parte è destinata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.</i></p>	<p><i>tributario è, però, soltanto uno degli aspetti; resta in piedi, fra l’altro, il grande tema del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati, solo formalmente autonomi, ma che, nella realtà, sono precari privi di qualsiasi forma di tutela ed assolutamente sotto retribuiti.</i></p>
<p><i>Art. 1-ter – Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure</i></p>	<p><i>Sono apportate alcune modifiche al decreto-legge 167/1990. L’articolo modificato è il 5-octies.</i></p>	<p><i>Si tratta di articolo introdotto alla Camera.</i></p>
<p><i>Art. 1 – quater – Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi</i></p>	<p><i>Il rilascio dei certificati di regolarità fiscale sono rilasciati a seguito della presentazione della relativa domanda da parte del debitore interessato.</i></p>	<p><i>Si tratta di articolo introdotto alla Camera.</i></p>
<p><i>Art. 2 – Modifiche all’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva</i></p>	<p><i>Il comma 1 modifica l’articolo 19, comma 1, secondo periodo, relativo al perfezionamento del diritto alla detrazione d’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati</i></p>	<p><i>La versione vigente dell’articolo 19 prevede che l’esercizio del diritto avvenga al più tardi entro il secondo anno successivo, ciò vuol dire che la modifica apportata</i></p>

	<p>o importati. Tale diritto deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto. Conseguentemente, cambia anche l'articolo 25, relativo alla registrazione degli acquisti, atto necessario per attestare il diritto alla detrazione. <i>La norma trova applicazione alla fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.</i></p>	<p>comporta una riduzione dei tempi entro i quali esercitare il diritto alla detrazione.</p>
<p><i>Art. 2-bis – Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore di studenti universitari</i></p>	<p><i>Si tratta di una interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, del Dpr 633/1972; si fa riferimento ai servizi di vitto e alloggio resi in favore degli studenti universitari degli istituti o enti per il diritto allo studio universitari istituiti dalle regioni.</i></p>	<p><i>La norma, introdotta nel corso dell'iter parlamentare, fa salvi gli eventuali comportamenti difformi pregressi.</i></p>
<p>Art. 3 – Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni</p>	<p>Si abbassa la soglia (da 15mila a 5mila) superata la quale è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità in caso di compensazione dei crediti (articolo 1, comma 574, legge 147/2013); in caso di violazione degli obblighi sul visto di conformità o nel caso in cui il visto sia apposto da soggetti diversi rispetto a quelli previsti dalla legge, l'ufficio competente provvede al recupero dell'ammontare dei crediti con i relativi interessi e all'irrogazione delle sanzioni. Conseguentemente, viene modificata con la nuova soglia anche l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 78/2009 (incremento delle compensazioni dei crediti fiscali); resta fissa la soglia di 50mila euro per le start up innovative. Il comma 3 obbliga i soggetti titolari di partita Iva ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate anche per i crediti relativi ad Irpef e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive sul reddito, all'Irap e ai crediti di imposta dichiarati in dichiarazione dei redditi (quadro RU). Il comma 4 specifica che in</p>	<p>La soglia per la compensazione diminuisce sensibilmente, scendendo da 15mila a 5mila euro. Giusto il contrasto all'evasione, ma sarebbe utile anche un rapporto più collaborativo e di fiducia fra amministrazione dello Stato e contribuente.</p>

	<p>caso di riscossione coattiva (art. 1, comma 422, legge 311/2004) non è possibile avvalersi della procedura in compensazione. <i>Il comma 4-quater dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi sia assicurata la rivalutazione automatica dei trattamenti stessi.</i></p>	
<p>Art. 4 – Regime fiscale delle locazioni brevi</p>	<p>La norma è volta a disciplinare, sotto l’aspetto fiscale, le locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone non esercenti l’attività in maniera imprenditoriale, direttamente o <i>ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.</i> A decorrere dal 1° giugno si applica l’aliquota del 21%. Si applica anche alle sublocazioni. <i>È atteso un regolamento ministeriale.</i> Gli intermediari, anche quelli on line, trasmettono i dati relativi ai contratti <i>entro il 30 giugno dell’anno successivo</i>; è prevista una sanzione in caso di totale o parziale inadempienza. Gli intermediari <i>residenti sul territorio nazionale</i> che incassano i corrispettivi agiscono in qualità di sostituti d’imposta; <i>gli intermediari non residenti adempiono all’obbligo attraverso la loro stabile organizzazione residente.</i> <i>Chi incassa il canone o il corrispettivo ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.</i> È atteso un regolamento attuativo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. <i>A decorrere dall’anno 2017, gli enti possono istituire o rimodulare l’imposta e il contributo di soggiorno. Il comma 7-bis riguarda il riconoscimento</i></p>	<p>Si tratta di una norma che oggettivamente serve, al di là delle polemiche sollevate da qualche soggetto dell’intermediazione on line sulla complessità della disposizione. La misura, se applicata e vigilata, può portare all’emersione di una vasta parte di sommerso abitativo, veicolato attraverso i portali, ma anche utilizzando canali di comunicazione più tradizionali. Secondo alcune stime (basate su dati 2015), la misura potrebbe portare fra gli 80 e gli 85 milioni di nuove entrate.</p>

	<i>delle agevolazioni in favore dei datori di lavoro che contrattualizzano lavoratori italiani all'estero al fine di un loro rientro nel territorio nazionale.</i>	
<i>Art. 4-bis – Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini</i>	<i>La norma si applica alle spese per la riqualificazione energetica dei condomini sostenute fra il 1° gennaio 2017 e 31 dicembre 2021; è ammessa cessione del credito ai fornitori o altri soggetti privati in luogo della detrazione.</i>	<i>Si tratta di una misura introdotta nel passaggio parlamentare che ha una sua utilità, soprattutto per i condomini di piccole dimensioni.</i>
Art. 5 – Disposizioni in materia di accise sui tabacchi	Il comma 1 fissa il gettito derivante dalle accise sui tabacchi in 83 milioni per il 2017 e in 125 milioni per il 2018; è atteso un decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	L'incremento delle accise appare consistente soprattutto per il 2018. Il settore della produzione del tabacco interessa circa 50mila addetti in Italia, primo Paese in Europa. Considerando anche il calo delle vendite, occorre fare attenzione a che un inasprimento eccessivo della tassazione non finisca per avere ripercussioni proprio sui posti di lavoro.
<i>Art. 5-bis – Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo</i>	<i>Sono inseriti alcuni commi all'articolo 1 della legge 296/2006; l'intervento di rimozione delle pubblicità sui tabacchi è da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</i>	<i>Si tratta di una norma introdotta nell'iter parlamentare.</i>
Art. 6 – Disposizioni in materia di giochi	La tassazione sulle slot machine è fissata al 19% per quelle di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a (puntata di un euro, con vincita fino a 100 euro) e al 6% per quelle di cui alla lettera b (video-lotterie). La ritenuta sulle vincite a lotto è fissata all'8% a decorrere dal 1° ottobre 2017, mentre per la parte eccedente 500 euro è fissata al 12%, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2017. Il comma 3 fissa al 12% il prelievo sulle vincite derivanti dalle video-lotterie su importi superiori a 500 euro, mentre il comma 4 fissa sempre al 12% il prelievo sulle vincite superiori a 500 euro su lotterie istantanee (win for life, win for life gold, si vince tutto superenalotto), Enalotto e Superstar. <i>Il comma 4-bis attenua il divieto di</i>	Con l'innalzamento del prelievo fiscale sulle slot machine, l'esecutivo si garantisce nuove entrate; la questione di fondo rimane però sempre quella relativa all'assoluta carenza di misure di contrasto alla ludopatia. Qualche perplessità si manifesta in ordine all'incremento del prelievo fiscale anche sul gioco del lotto e sulle lotterie istantanee dello Stato, il quale, a conti fatti, ci guadagna due volte: prima vendendo il prodotto al cittadino-cliente, poi tassando le vincite di quest'ultimo.

	<i>spostamento della sede in caso delle concessioni sul Bingo.</i>	
<i>Art. 6-bis – Riduzione degli apparecchi da divertimento</i>	<i>Si provvede ad una riduzione del numero complessivo degli apparecchi da divertimento: non più di 345mila alla data del 31 dicembre 2017; non più di 265mila alla data del 30 aprile 2018. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può procedere d’ufficio secondo criteri di proporzionalità. È prevista una sanzione amministrativa.</i>	<i>Si tratta di una norma introdotta nel corso dell’iter parlamentare. Nonostante la riduzione del numero degli apparecchi, resta sempre alto il loro numero, come resta sempre alto il rischio ludopatia, rispetto al quale non si osservano particolari ed efficaci azioni di contrasto.</i>
<i>Art. 7 – Rideterminazione delle aliquote dell’Ace</i>	Sono apportate alcune modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 201/2011 sulla rideterminazione della <i>aliquote</i> Ace (aiuto alla crescita economica). Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016. Il comma 3, con riferimento al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (art. 1, comma 7, del decreto-legge 201/2011), per l’incremento di capitale proprio si tiene conto anche della differenza fra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2010 e, per gli anni successivi e fino al 31 dicembre 2019, la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo di imposta precedente. Il comma 4 definisce le modalità per la determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sui redditi delle società relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.	Il dl 201/2011 fissa al 31 dicembre 2010 la base per la determinazione dell’aiuto alla crescita economica; la misura permette di avere una fotografia meno sfocata del reale impatto degli investimenti nelle imprese, anche se, a lungo andare, potrebbe portare ad una riduzione dei benefici per le imprese.
<i>Art. 8 – Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari</i>	Viene apportata una modifica al comma 2 dell’articolo 76, comma 2, del Dpr 602/1973, per effetto della quale si considera il valore dei beni per la verifica della possibilità per il concessionario di procedere o	Non si procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, diminuito delle passività, è inferiore a 120mila euro.

	meno all'espropriazione immobiliare. È aggiunto un comma all'articolo 29 della legge 52/1985, relativo al mancato deposito delle planimetrie in caso di concessione di ipoteca.	
Art. 9 – Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'Iva e delle accise	Sono apportate delle modifiche all'articolo 1, comma 718, della legge 190/2014. Nello specifico: l'aliquota Iva del 10% aumenta di un punto e mezzo percentuale dal 1° gennaio 2018, di un ulteriore 0,5% dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore 1% dal 1° gennaio 2020; l'aliquota del 22%, oltre al confermato aumento del 3% a decorrere dal 1° gennaio 2018, subirà un incremento dello 0,4% a decorrere dal 1° gennaio 2019, un decremento dello 0,5% dal 1° gennaio 2020 per poi essere fissata al 25% dal 1° gennaio 2021.	L'aliquota del 10%, che interessa diversi generi di consumo comune, non avrà quindi l'incremento del 3% a decorrere dal 1° gennaio 2018; lo stesso aumento sarà spalmato su tre anni. Resta invece confermato l'incremento di tre punti percentuali sull'aliquota Iva del 22%. Di fatto, continua a trascinarsi una questione che si protrae da tempo e sulla quale i governi che si sono succeduti hanno evitato di intervenire in maniera strutturale, vale a dire aprendo un confronto sulla definizione dei panieri di beni cui applicare le aliquote di vantaggio e avviando la revisione della tassazione sulle persone. L'incremento dell'aliquota Iva del 22% avrà un effetto negativo sui consumi.
Art. 9-bis – Indici sintetici di affidabilità fiscale	La norma è volta alla costituzione di indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, con una scala da uno a dieci. Gli indici sono approvati con decreto ministeriale entro il 31 dicembre del periodo di imposta per il quale sono applicati. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari degli appositi programmi informatici. Sono previste delle cause di esclusione dalla applicazione degli indici. È istituita una specifica commissione di esperti. Il comma 11 specifica quali siano i benefici riconosciuti al contribuente in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale.	La questione del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale è centrale in un Paese come il nostro, caratterizzato da una quota di economia sommersa nettamente superiore alle principali economie. Il continuo modificarsi delle norme non aiuta, però, a definire una strategia consolidata. Ora si parla di indici sintetici di affidabilità; l'auspicio è che si possa avere un percorso prolungato, con l'avvertenza che il lavoro dipendente e i redditi da pensione sostengono le finanze pubbliche molto di più rispetto al lavoro autonomo.
Art. 9-ter – Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria	Le Agenzie fiscali sono autorizzate a bandire nuove procedure concorsuali per la copertura di	Si tratta di norme che rivestono una relativa urgenza e che riflettono le grandi difficoltà con

	<p><i>posizioni dirigenziali, da concludersi entro il 30 giugno 2018 (prima era entro il 31 dicembre 2017); la possibilità di delegare ai funzionari della terza area è estesa al 30 giugno 2018 (prima era al 30 settembre 2017).</i></p>	<p><i>cui si muove la macchina fiscale.</i></p>
<p><i>Art. 9-quater – Compensazioni di somme iscritte a ruolo</i></p>	<p><i>Le misure indicate all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto legge 145/2013 si applicano anche nell'anno 2017; è atteso un decreto attuativo.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma, inserita nel corso dell'iter parlamentare, che attiene alla possibilità di portare in compensazione delle somme iscritte a ruolo.</i></p>
<p><i>Art. 10 – Reclamo e mediazione</i></p>	<p><i>Sale da 20mila a 50mila la soglia al di sotto della quale il ricorso su controversie produce anche gli effetti di un reclamo, potendo contenere una proposta di mediazione. Le modifiche si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. Le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 7, del decreto-legge 78/2010 (responsabilità limitata alla sola ipotesi di dolo) si applicano anche agli agenti della riscossione. Sono escluse dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali.</i></p>	<p><i>La norma cui si fa riferimento è contenuta all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 546/1992. Considerando che la norma trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, non si ravvede il carattere d'urgenza proprio dello strumento del decreto-legge. Il comma aggiuntivo fa riferimento alla decisione 2014/335/Ue, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014; si tratta delle risorse proprie tradizionali del bilancio Ue.</i></p>
<p><i>Art. 11 – Definizione agevolata delle controversie tributarie</i></p>	<p><i>Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria con parte l'Agenzia delle entrate a qualunque livello possono essere definite, a domanda dell'interessato, col pagamento degli importi definiti nell'atto impugnato al primo livello di giudizio più gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni e gli interessi di mora. Spetta gli enti territoriali stabilire, entro il 31 agosto 2017, a quali controversie applicare le presenti disposizioni. In caso di controversia su interessi di mora e sanzioni, è dovuto il 40% degli importi in contestazione. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata</i></p>	<p><i>Da valutare quale potrà essere l'impatto di una tale misura, vista come strumento di riduzione del contenzioso tributario. Letta nell'ottica del contribuente, la definizione agevolata delle controversie tributaria diventa appetibile nel momento in cui si è perso il primo grado di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle entrate.</i></p>

	<p><i>in vigore del presente decreto, purché il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono escluse le controversie relative alle risorse proprie tradizionali (decisione Euroatom del Consiglio), all'Iva riscossa all'importazione e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Sono previste massimo tre rate; le rate non sono ammesse se gli importi non superano 2mila euro. Il 40% dovrà essere versato entro il 30 settembre; l'eventuale seconda rata, sempre del 40%, dovrà essere versata entro il 30 novembre 2017, mentre il saldo entro il 30 giugno 2018. La domanda va presentata entro il 30 settembre 2017, per ogni distinta controversia; la domanda è esente da bollo. Si tiene conto di quanto eventualmente già versato; se eccedente, non si ha ristorno. In caso di domanda di definizione agevolata, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017; in attesa del pagamento degli importi dovuti, il processo è sospeso fino al 31 dicembre 2018. Sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione. L'eventuale diniego va comunicato entro il 31 luglio 2018. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri. Sono attesi dei provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate; <i>quanto recuperato su Irap ed addizionale Irpef regionale dovrà essere riversato alle regioni interessate.</i> Il comma 13 prevede delle clausole di salvaguardia in caso di mancate entrate o di realizzazione di ulteriori introiti non previsti.</i></p>	
<p><i>Art. 11-bis – Disposizioni in materia di magistratura contabile</i></p>	<p><i>Il comma 1 autorizza la Corte dei conti ad avviare una procedura concorsuale per l'assunzione di massimo 25 nuovi magistrati; l'onere è pari ad 1,65 milioni per il 2018 e a 3,3 mln a decorrere dal</i></p>	<p><i>Si tratta di un articolo introdotto nel corso dell'iter parlamentare; presenta una misura necessaria, visto il grave accumulo di contenzioso nella magistratura contabile.</i></p>

	2019.	
Art. 11-ter – Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali	La norma prevede che, a decorrere dal 2018, il Ministro della giustizia relazioni al Parlamento circa l'andamento dei tentativi di mediazione per ridurre il contenzioso civile e commerciale.	L'ambito di applicazione della norma è definito dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 28/2010. Si tratta di norma introdotta nel corso dell'iter parlamentare.
Art. 12 – Rimodulazione delle risorse	Sono rimodulate le risorse a disposizione delle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nelle regioni del Sud. Calano le risorse sul 2017 (da 617 milioni a 507 milioni), mentre aumentano quelle per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (da 607 milioni a 672 milioni). Il saldo rimane lo stesso. Il comma 1-bis prevede che le risorse residue della programmazione 2007-2013, con specifico riferimento al Piano nazionale per il Sud – Sistema universitario, siano riassegnate alle scuole superiori e alle università del Mezzogiorno.	Le agevolazioni sono forma di credito di imposta. Se è vero che il saldo rimane lo stesso (la riduzione di 110 milioni per il 2017 è compensata nei due anni successivi), è pur vero che questo spostamento temporale rimanda di un anno il necessario rafforzamento della dotazione strumentale delle imprese del Mezzogiorno.
Art. 12-bis – Rimodulazione del credito di imposta per le imprese alberghiere	È sostituito un periodo relativo al credito di imposta per le imprese alberghiere contenuto all'articolo 10, comma 7, del decreto legge 83/2014.	Si tratta di norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.
Art. 13 – Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri	L'articolo rimanda ad un allegato con il quale si riducono le dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri per complessivi 460 milioni di euro, di cui 119,3 predeterminati per legge. Il comma 1-bis incrementa di 1,5 mln annui a decorrere dal 2017 le risorse stanziare per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.	Da valutare con attenzione le modifiche apportate alla spesa per i Ministeri, in quanto potrebbero derivare delle conseguenze negative per i cittadini.
Art. 13-bis – Modifica all'articolo 7 del dlgs 12 maggio 2016, n. 90	Viene modificato l'articolo 7, relativo alla revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e alla progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, del dlgs 90/2016.	Si tratta di norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.
Art. 13-ter – Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza	È aggiunto un comma all'articolo 2 del decreto legge 451/1995, per effetto del quale i soggetti	Si tratta di norma inserita nel corso dell'iter parlamentare. Il tema dell'utilizzo dei fondi per

	<p><i>aggiudicatari di fondi per l'accoglienza sono tenuti ad osservare alcuni obblighi in materia di rendicontazione della spesa.</i></p>	<p><i>l'accoglienza ha assunto una centralità, alla luce di alcuni casi di mala gestione appurati dalla Magistratura.</i></p>
<p><i>Art. 13-quater – Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi</i></p>	<p><i>A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete da 1 e 2 centesimi di euro; l'importo è arrotondato per effetto o per difetto ai cinque centesimi. Resta impregiudicato il corso legale delle monete in circolazione. È prevista una verifica del Garante per la sorveglianza dei prezzi.</i></p>	<p><i>Si tratta di norma inserita nel corso dell'iter parlamentare che si presta a diverse evidenze critiche. Per quanto ridotto, un impatto sull'inflazione, e quindi sul cittadino, c'è. Non si comprende il motivo per il quale si debba prevedere l'arrotondamento ai cinque centesimi: una cosa infatti è interrompere il conio, altra è il corso legale. Anche se non prodotti in Italia, le monete da 1 e 2 centesimi sono destinati a circolare nel nostro Paese, se non altro perché conati all'estero nell'area euro.</i></p>
<p><i>Art. 14 – Riparto del Fondo di solidarietà comunale</i></p>	<p><i>Sono anteposte le lettere 0a), con la quale viene incrementato la dotazione del fondo di solidarietà da 6,197 miliardi a 6,208 miliardi, e 0b), che riduce da 80 a 66 mln la quota di importo massimo destinato ai comuni per la Tasi sull'abitazione principale nonché una destinazione da 25 mln di euro per i comuni che presentano una variazione negativa della dotazione del fondo di solidarietà comunale. La lettera a) riduce il range entro il quale è possibile applicare un correttivo finalizzato a limitare le variazioni nel riparto delle risorse nei comuni delle regioni a statuto ordinario: si passa da una forbice compresa fra -8% ed 8% ad una compresa fra -4% a 4%. È aggiunto il comma 450 bis all'articolo 1 della legge 232/2016: per il solo 2017 è accantonata una somma pari ad 11 milioni di euro da ridistribuire ai comuni che presentano contemporaneamente tre condizioni (variazione negativa degli effetti perequativi; variazione negativa della dotazione netta del fondo di solidarietà; variazione netta superiore dell'1,3% della</i></p>	<p><i>Il riparto del fondo di solidarietà (articolo 1, comma 448 e seguenti, legge 232/2016) è sovente fonte di polemiche fra comuni beneficiari e comuni contribuenti; in un caso e nell'altro andrebbero definite delle regole chiare e condivise per evitare situazioni difformi.</i></p>

	dotazione 2017 su dotazione 2016).	
Art. 14-bis – Acquisto di immobili pubblici	La norma sui limiti all'acquisto di beni immobili da parte di enti locali non si applica in caso di risorse stanziare dal Cipe.	Si tratta di norma inserita nel corso dell'iter parlamentare che fa riferimento al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto legge 98/2011.
Art. 14-ter – Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2012	La sanzione per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2012 non si applica alle province delle regioni a statuto ordinario in caso di violazione accertata successivamente al 31 dicembre 2014.	Si tratta di norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.
Art. 15 – Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari	Alle province della regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è assegnato un contributo di 10 milioni per il 2017 e di 20 milioni a decorrere dal 2018. Entro 30 giorni la regione Sardegna dovrà comunicare il contributo spettante a ciascun ente; in mancanza di tale comunicazione, le risorse saranno assegnate in proporzione ai residenti e al territorio.	La misura è coperta con la rimodulazione del fondo per la fiscalità regionale richiamato all'articolo 27.
Art. 16 – Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane	Il concorso alla finanza pubblica di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è nella misura di 650 milioni a carico delle province e di 250 milioni a carico delle città metropolitane. A decorrere dal 2017, viene definito l'ammontare della riduzione della spesa corrente delle province e delle città metropolitane; si rimanda all'allegata tabella 1, mentre la successiva tabella 2 definisce il concorso alla finanza pubblica degli stessi enti per gli anni 2017 e 2018. È riconosciuto un contributo di 10 mln per l'anno 2017 in favore delle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario.	La disposizione originaria, contenuta nella legge 190/2014, rimandava ad un decreto ministeriale per la definizione delle rispettive quote fra province e città metropolitane.
Art. 17 – Riparto del contributo a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario	Per gli anni 2017 e seguenti, il riparto delle risorse è definito secondo quanto stabilito in tabella 3.	Il contributo complessivo è di 250 milioni di euro; è Napoli a ricevere il contributo maggiore, pari ad oltre 67 milioni.
Art. 18 – Disposizioni sui bilanci di province e città metropolitane	Il comma 1 specifica che, per il 2017, le province e le città	Si tratta di alcune disposizioni che, applicandosi nel 2017,

	<p>metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per il solo 2017 e possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato. Il comma 2 apporta alcune modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 78/2015, anch'esso relativo alla predisposizione del bilancio di previsione annuale di province e città metropolitane, mentre il comma 3 specifica che le disposizioni contenute al comma 758 dell'unico articolo della legge 208/2015, relative alla possibilità per le regioni di svincolare i trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e alle città metropolitane, trova applicazione anche nell'esercizio finanziario in corso. <i>Sono aggiunti tre commi che riguardano rispettivamente: la possibilità per province e città metropolitane di utilizzare nel 2017 e nel 2018 alcuni proventi di sanzioni al codice della strada per il finanziamento degli oneri su viabilità e polizia locale; lo slittamento di cinquanta giorni del termine sull'approvazione del bilancio, superato il quale si procede allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale; l'approvazione entro il 31 luglio 2017 del conto economico e dello stato patrimoniale.</i></p>	<p>rivestono un carattere d'urgenza.</p>
<p>Art. 19 – Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto</p>	<p>Gli enti locali in dissesto, per i quali sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono comunque tenuti ad inviare la certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di bilancio.</p>	<p>La normativa per i comuni non in dissesto (art. 1, comma 470, della legge 232/2016) prevede un invio telematico entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento; l'invio ritardato (entro il 30 aprile), nonostante il conseguimento dell'obiettivo di saldo, comporta il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato da parte dell'ente.</p>
<p>Art. 20 – Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario</p>	<p>Il contributo complessivo è pari a 180 milioni di euro per il 2017 e 2018 e ad 80 milioni di euro a decorrere dal 2019; le risorse sono</p>	<p>Da valutare con attenzione la congruità di quanto stanziato rispetto all'esigenza di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni</p>

	<p>ripartite previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottarsi entro il 30 giugno 2017. In caso di mancata intesa, il Ministero dell'interno può procedere al riparto delle risorse, in base alla tabella 3 allegata al presente decreto legge. Il comma 1-bis destina 12 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, quale contributo per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario; è sempre prevista un'intesa, in mancanza della quale interviene, come sopra, il Ministero. Il comma 2 individua la copertura. Il comma 3 stanziava 100 milioni di euro quale contributo per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province; le risorse sono ripartite sempre previa intesa in sede di conferenza Stato-città, in assenza della quale interviene il Ministero.</p>	<p>in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale; è positivo comunque il fatto che siano state individuate alcune risorse in più (170 mln in due anni) rispetto alla previsione iniziale. L'affrettato intervento sulle province sta creando notevoli problemi anche sulla manutenzione ordinaria, dalle strade alle scuole, con tutto quello che ne consegue in termini di minore sicurezza.</p>
Art. 21 – Disposizioni in favore delle fusioni di comuni	<p>Il contributo straordinario a favore dei comuni che si fondono, anche per incorporazione, è incrementato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Sono aggiunti i commi 2-bis (chiarimento su come conteggiare le spese per il personale) e 2-ter (mantenimento tributi e tariffe differenziate).</p>	<p>Da valutare la congruità di quanto stanziato, considerando che la fusione fra comuni andrebbe incentivata visti i risparmi che si possono conseguire nel tempo.</p>
Art. 21-bis - Semplificazioni	<p>Si elencano alcuni benefici in capo ai comuni che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017. A decorrere dal 2018, la norma esclusivamente ai comuni che hanno approvato il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo tra entrate finali e spese finali.</p>	<p>Si tratta di norma inserita nel corso dell'iter parlamentare. Si osserva come la disposizione preveda dei vantaggi per delle procedure di legge che dovrebbero essere rispettate per principio. Ciò conferma la grave situazione nella quale versano la stragrande maggioranza dei comuni italiani.</p>
Art. 21-ter – Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE	<p>È riconosciuto un contributo di un milione di euro a favore dei comuni che concorrono alla sperimentazione delle procedure di controllo e monitoraggio dei conti pubblici.</p>	<p>Si tratta di norma inserita nel corso dell'iter parlamentare, relativa agli ordinativi informatici (art. 14, comma 8-bis, legge 196/2009).</p>
Art. 22 – Disposizioni sul	<p>Il comma 1 permette, in deroga alla</p>	<p>L'articolo apre la questione, non</p>

<p>personale e sulla cultura</p>	<p>normativa vigente, ma pur sempre nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, ai comuni di procedere all'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, tramite concorso. Le risorse devono essere già acquisite; devono derivare da sponsorizzazioni e accordi di collaborazione con privati. I servizi devono considerarsi aggiuntivi e non ordinari né rientranti nel novero dei servizi pubblici essenziali. <i>Il comma 1-bis innalza al 75% la percentuale di turn over per le regioni con una spesa nell'anno precedente per il personale inferiore al 12%. Il comma 2 abbassa la soglia (da 10mila a mille abitanti) all'interno della quale la percentuale di turn over passa dal 25% al 75% nelle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale; la percentuale arriva al 100% per i comuni con popolazione fra mille e 3mila residenti ed una spesa inferiore al 24% della spesa corrente; la cosa vale però soltanto per il 2017 e il 2018. Il comma 3 innalza dal 75 al 90% la percentuale di turn over per i comuni che, rispettando il saldo, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il saldo. Il comma 3-bis dispone che, a decorrere dal 2017, le spese supplementari per i servizi della polizia locale rese in occasioni di eventi organizzati o promossi da soggetti privati siano in capo al soggetto privato stesso; le ore di servizio non sono da considerarsi come lavoro straordinario. Il comma 3-ter riconosce al comune di Matera la possibilità di corrispondere fino a 30 ore di lavoro straordinario</i></p>	<p>più rimandabile, del personale degli enti locali. Si continua a procedere con operazioni tampone, parziali e, peraltro, illusorie per le persone coinvolte, mentre servirebbe ben altro: un piano di assunzioni tale da abbassare sensibilmente l'età media, rafforzando allo stesso tempo le professionalità. La norma sui vincoli al conferimento di incarichi (articolo 5, comma 5, del decreto-legge 78/2010) prevede il rimborso delle sole spese sostenute più un eventuale gettone presenza non superiore a 30 euro a seduta. Non trattati, viceversa, due argomenti che pure hanno una significativa importanza, per il ricadute sui cittadini. Il decreto legge n. 14/2017 ha introdotto delle importanti prerogative a favore del personale della polizia locale quali l'istituto dell'equo indennizzo e del rimborso spese di degenza per cause di servizio, lo sblocco del turn-over e la facoltà di interrogare l'archivio dati interforze. Tuttavia, il testo, a causa dell'uso di alcuni termini non appropriati ("Comuni" anziché "Enti locali") e di terminologia desueta (la dicitura "Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente") esclude dai benefici sopra menzionati le Polizie Locali delle Province e delle Città metropolitane che svolgono le stesse funzioni delle Polizie locali in capo ai comuni. Al fine di evitare la creazione di indubbie disparità di trattamento nell'ambito del medesimo settore di polizia locale con evidenti profili di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione è quindi utile un intervento di</p>
----------------------------------	---	--

	<p><i>mensile al personale non dirigenziale; ciò fino al 31 dicembre 2019; è possibile, sempre le incombenze relative a Matera città della cultura, la costituzione di un rapporto dirigenziale a tempo determinato; le risorse disponibili passano da 500mila a 1,5 mln per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Il comma 4 apporta una modifica alla disciplina sulla remunerazione degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni: sono escluse le prestazioni professionali conferite da regioni di altro ambito territoriale rispetto a quello di elezione; in caso di comuni, l'ambito elettivo è la provincia o la città metropolitana. Il comma 5 specifica che il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità (art. 1, comma 420, lettera c, legge 190/2014), non si applica nel caso di posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili in relazione allo svolgimento di funzioni fondamentali. I commi 5-bis e 5-ter riguardano la gestione del personale nelle unioni di comuni (cessione di capacità assunzionali), mentre i commi 5-quater e 5-quinqies sono relativi, rispettivamente, alla spesa per mostre culturali e alla possibilità per i comuni di deliberare norme che regolano l'accesso ai centri storici. Il comma 6 permette a ciascun istituto o luogo di cultura di rilevante interesse nazionale di avvalersi di competenze o servizi professionali per una durata non superiore a 9 mesi ed entro il limite di spesa di 200mila euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con le medesime finalità del comma precedente, il successivo comma 7 specifica che gli incarichi</i></p>	<p>carattere urgente. Altra questione da affrontare è quella relativa ai Centri per l'impiego, assicurando risorse stabili e continuità lavorativa.</p>
--	---	---

	<p>affidati con procedura internazionale possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori quattro anni, mentre il comma 7-bis esclude le procedure di selezione internazionale dai limiti di accesso previsti dal dlgs 165/2001. Il comma 7-ter stanziava risorse per l'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (5 mln per il 2017). Il comma 7-quater destina un milione di euro per il 2017 in favore dei sistemi bibliotecari locali. Il comma 7-quinquies incrementa di una unità la dotazione dirigenziale di livello generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzandola alla gestione del post terremoto che ha colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016. Il comma 8 stanziava quattro milioni di euro in favore del Teatro Eliseo per garantire la continuità delle attività in occasione del centenario della fondazione. Il comma 8-bis destina 300 mila euro a decorrere dal 2018 per la valorizzazione del Real Sito di Carditello, nell'ambito delle azioni di valorizzazione delle residenze borboniche, mentre il comma 8-ter e seguenti apportano alcune modifiche alla normativa in favore della minoranza italiana di Istria, Fiume e Dalmazia; si individua un ruolo per l'Università popolare di Trieste.</p>	
<p>Art. 22-bis – Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali</p>	<p>A decorrere dall'anno 2017, una serie di istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti, individuate con decreto ministeriale, saranno oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione. È istituito un fondo con una dotazione iniziale di 7,5 mln che, a regime dal 2020, sono destinati a diventare 20. Il comma 6 prevede una riduzione del fondo per le attività base di ricerca a decorrere dal 2019 (31,97 mln invece di 45 mln), con la</p>	<p>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare. Si auspica che, già in sede di legge di bilancio, si possa provvedere a reintegrare il fondo per le attività base di ricerca.</p>

	<i>conseguenza che, da quello stesso anno, i finanziamenti individuali non saranno di massimo 15mila euro, ma di 3mila euro.</i>	
Art. 22-ter – Organici di fatto	<i>La norma integra il fondo sugli organici di fatto per importi a crescere da 40,7 mln per il 2017 fino a 184,7 mln a decorrere dal 2026.</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare. La normativa di riferimento è l'articolo 1, comma 366, legge 232/2016. Da valutare con monitoraggio la congruità delle risorse stanziata cui fa riferimento il comma 3 del presente articolo.</i>
Art. 23 – Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Sicilia	A decorrere dal 2017, sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016 i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali a favore delle province delle regioni Sardegna (per la ripartizione si tiene conto della popolazione e del territorio, nella misura, rispettivamente, del 90 e del 10%) e Sicilia.	La misura stabilizza le risorse destinate alle province delle regioni Sardegna e Sicilia.
Art. 24 – Fabbisogni standard e capacità fiscali per regioni	Sono aggiunti due commi alla legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), per effetto dei quali la Commissione tecnica per i fabbisogni standard provvede, a decorrere dal 2017, all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle regioni a statuto ordinario (comma 543-bis), mentre, in assenza di intesa in sede di conferenza Stato-regioni, entro il 15 gennaio di ciascun anno, si procede alla ripartizione del concorso alla finanza pubblica, tenendo conto anche dei fabbisogni standard e della capacità fiscali standard (comma 534-ter). Laddove non venissero definiti i fabbisogni standard e la capacità fiscale standard, il riparto avverrebbe tenendo conto della popolazione residente e del prodotto interno lordo. Di conseguenza sono soppresse le norme sul riparto in assenza di intesa in sede di conferenza previste nel decreto legge 66/2014 e nella legge	Di fabbisogni standard e capacità fiscale standard si parla da tempo; ogni volta sembra quasi si voglia ripartire da zero, mentre si tratterebbe di portare a compimento un percorso ormai decennale, valutando positivamente i diversi lavori già prodotti in passato, fermo restando che nella definizione del tutto bisognerà tener conto delle notevoli differenze territoriali.

	<p>208/2015. <i>Il comma 2-bis apporta alcune modifiche al dlgs 68/2011 sulla fiscalità locale.</i></p>	
<p>Art. 25 – Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane</p>	<p>Sono aggiunti due commi (140-bis e 140-ter) all'articolo 1 della legge 232/2016. Il comma 140-bis destina 400 milioni, dei 1.900 previsti dal comma 140 dell'articolo 1 della legge 232/2016, alle regioni a statuto ordinario, finalizzandone un importo pari a poco di 132,4 milioni per investimenti nuovi o aggiuntivi. Entro il 31 luglio 2017, le regioni sono tenute ad adottare i relativi atti per l'impiego delle risorse. Per essere considerati nuovi o aggiuntivi, deve verificarsi almeno una delle due seguenti condizioni: variazione nel bilancio di previsione 2017-2019 di una quota pari a quella indicata nella tabella allegata all'articolo oppure investimenti per l'anno 2017 di importo superiore pari a quanto indicato nella già citata tabella rispetto agli impegni presi nell'esercizio 2016 su risorse regionali, escluse le risorse del fondo pluriennale vincolato. La certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti è effettuata entro il 31 marzo 2018 con apposita comunicazione. Il comma 140-ter destina una quota del medesimo fondo di cui al comma 140 pari a 64 milioni (su 1.900) per il 2017, 118 milioni (su 3.150) per il 2018, 80 milioni (su 3.500) e 44,1 milioni (su 3.000) per il 2020 per interventi di edilizia scolastica del Miur, delle province e delle città metropolitane; le risorse dovranno essere impiegate anche con finalità di adeguamento alla normativa antincendio. Rimane l'obbligo di certificazione da parte degli enti locali. <i>Sono aggiunti due commi che prevedono risorse aggiuntive per l'edilizia scolastica (15 mln per il 2017; comma 2-bis) e aspetti procedurali sempre per l'edilizia scolastica, compresi i nuovi</i></p>	<p>Si tratta della definizione della destinazione di risorse già stanziata con la legge di bilancio 2017. Significativo il fatto che un terzo delle risorse sia finalizzato verso investimenti nuovi e aggiuntivi. Da valutare la congruità della riserva destinata all'edilizia scolastica, con particolare riferimento alla messa in sicurezza degli stabili. Il contesto italiano, in questo caso, presenta molte carenze, come dimostrano chiaramente le drammatiche vicende accadute anche in occasione del sisma nell'Italia centrale e, prima ancora, in quello aquilano del 2009.</p>

	<i>edifici e l'adeguamento sismico, e la relativa gestione degli spazi finanziari (comma 2-ter).</i>	
Art. 26 – Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio	Al comma 468, dell'articolo 1 della legge 232/2016 è inserito il riferimento all'articolo 175 del dlgs 167/2000; allo stesso comma è anche inserito il richiamo alle operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa. È introdotto anche il comma 468-bis per effetto del quale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare un accantonamento di quote del risultato di amministrazione.	Si tratta di norme che hanno effetti sulla definizione del bilancio delle regioni e delle province autonome.
<i>Art. 26-bis – Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti</i>	<i>È aggiunto un periodo all'articolo 187, comma 2, lettera e), del dlgs 267/2000, riferimento all'ipotesi di estinzione anticipata di un prestito da parte di un ente locale: in carenza di avanzo, è possibile il ricorso a quote di avanzo destinate ad investimenti, purché si garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.</i>
Art. 27 – Misure sul trasporto pubblico locale	Il comma 1 ridetermina la dotazione del fondo a sostegno del trasporto pubblico locale (art. 16-bis, decreto legge 95/2012) nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale per un importo pari a 4,789 miliardi per il 2017 e di 4,9 miliardi a decorrere dal 2018. A decorrere dal 2018, il riparto del fondo di cui al comma precedente è effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto ministeriale previa intesa in sede di conferenza unificata. Il riparto è effettuato secondo il seguente schema: un dieci per cento sulla base dei proventi complessivi da traffico e dall'incremento dei medesimi tra il 2014 e l'anno di riferimento; una quota sempre del 10% sulla base del decreto ministeriale di determinazione dei costi standard con incremento negli anni successivi di una quota del 5%;	Il tema della tenuta del trasporto pubblico locale è dirimente anche per la tenuta democratica del Paese, in quanto è dal trasporto pubblico che passa il rispetto del diritto alla mobilità del cittadino. Da valutare la congruità dello stanziamento; a prima vista, appare consistente, nella realtà potrebbe non essere sufficiente a rispondere a tutte le esigenze più volte espresse sul territorio. La distribuzione delle risorse prevede un meccanismo premiale che potrebbe, paradossalmente, penalizzare proprio quelle aree territoriali deboli e che necessitano di un sostegno adeguato. Tutta la partita della ridefinizione dei servizi dovrà essere gestita con il coinvolgimento attivo del personale dipendente, in quanto, se da una parte si evidenzia

	<p>suddivisione della restante parte del fondo tenendo conto delle percentuali regionali contenute nel decreto ministeriale 11 novembre 2014; riduzione per ciascun anno delle risorse del fondo qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente ovvero se non è stato ancora pubblicato il bando o ci siano state gare non conformi; in ogni caso, non potrà esserci una riduzione annua maggiore del cinque per cento per ciascuna regione; se la dotazione del fondo è in diminuzione, la quota spettante alla singola regione è ridotta in proporzione. Il comma 2 specifica che gli effetti finanziari si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento. In attesa del decreto ministeriale di cui al comma 2, entro il 15 gennaio di ciascun anno è anticipata una quota dell'80% del fondo, sulla base delle percentuali di riparto regionale dell'anno precedente, con eventuale integrazione e/o compensazione nell'anno successivo. Le amministrazioni competenti (comma 5) si avvalgono dei dati messi a disposizione dall'Osservatorio (art. 1, comma 300, legge 244/2007). Il comma 6 rimanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, assicurando, fra l'altro, l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda</p>	<p>l'importanza di ottimizzare servizi e risorse, dall'altra non si può dimenticare che ogni decisione presa avrà inevitabilmente delle ricadute sul personale e, non ultimi, sugli stessi cittadini.</p> <p><i>Si osserva come nel trasporto pubblico locale, i costi standard, sebbene presenti all'art. 1, comma 84, legge 147/2013, avrebbero dovuto rappresentare delle medie di spese per i costi al km e non solo; in realtà non sono mai stati recepiti concretamente, visto che per il loro assetto si è immaginato esclusivamente uno studio pionieristico e dimostrativo dell'Università La Sapienza di Roma, ma non sono mai stati tradotti in progetti reali. I costi standard sono individuati come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni da porre in base d'asta. Sembra leggersi tra le righe, la non individuazione aprioristica e sostenibile dei costi standard, che diventano così uno degli elementi, insieme al decreto legislativo 422/1997 e alle norme comunitarie, per quantificare le compensazioni economiche. Se davvero esistessero costi standard, perché risulterebbe necessario calcolare una determinazione complessiva? Non basta: il testo unico non sembra voler tenere in alcun conto la situazione di estrema difformità che le Regioni italiane vivono, fingendo una immaginaria partenza uguale per tutti che esiste solo sulla carta. La decisione di abrogare il regio decreto 148/1931 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione</i></p>
--	--	--

	<p>debole; entro i successivi 120 giorni, le regioni si attivano di conseguenza; in caso di inerzia, si attiva il potere sostitutivo (art. 8, legge 131/2003). A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono apportate una serie di modifiche ed abrogazioni al già citato articolo 16-bis del decreto-legge 95/2012, mentre il Dpcm 11 marzo 2013 resta in vigore al massimo fino al 31 dicembre 2018. I commi da 8-bis ad 8-quater riprendono, con delle modifiche, i commi 6, 7 ed 8 dell'articolo 22 dell'Atto di governo 308, relativi all'utilizzo dei costi standard e degli indicatori programmatori da parte degli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta; la disposizione che permette di rideterminare la soglia minima per tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. I commi 8-quinquies ed 8-sexies riprendono, sempre con modifiche, i commi 9 e 10 dell'articolo 22 dell'Atto di governo 308. Le Regioni e i comuni modificano i sistemi tariffari tenendo conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dall'integrazione tariffaria. La disposizione trova applicazione ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano soltanto se gli aumenti sono più del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo</p>	<p><i>interna in regime di concessione), derogando la possibilità di sostituirne i contenuti all'interno del prossimo rinnovo del Ccnl, "ma comunque entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto", non considera quale sia la situazione italiana a riguardo, quanto sia ampio il comparto di lavoratori senza il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro e che quello degli Autoferrotranvieri ha visto trascorrere otto anni prima del suo rinnovo, creando, nel contempo, un pericoloso vuoto legislativo ed una stagione di conflitti e ricorsi, a discapito della sicurezza del servizio. La soppressione del regio decreto 148/1931 rischia di rappresentare, altresì, un grave vulnus alla stessa attività sindacale, in quanto la gestione delle dinamiche lavorative all'interno delle aziende rischierebbe di diventare da collettiva ad individuale, in assenza del riferimento normativo.</i></p>
--	---	---

contratto di importo pari al 70% dell'aumento stimato dei ricavi. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure emanate dall'autorità di regolazione dei trasporti. Il gestore del servizio, i cui proventi tariffari non coprono i costi di gestione in maniera integrale, deve indicare nella carta dei servizi la quota parte percentuale del costo totale di affidamento del servizio a carico della finanza pubblica.

I commi 8-septies ed 8-octies prevedono un contributo straordinario per la regione Umbria di 45,82 mln di euro, di cui 20 per il 2017 e la restante parte per il 2018, per far fronte ai debiti verso Busitalia – Sita Nord srl e sue controllate.

Il comma 9 riguarda il materiale rotabile, che può essere acquisito anche ricorrendo alla locazione del materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno; di conseguenza, viene inserito il riferimento ai veicoli adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone fra quelli acquisibili in locazione. È ammesso l'accesso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione delle centrali di acquisto nazionali; è possibile anche per le aziende di natura non pubblicitaria.

I commi 1 e 2 dell'articolo 22 dell'Atto di governo 308 si ritrovano, invece, nei commi 11-bis ed 11-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 50/2017. I contratti di servizio stipulati dopo il 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico locale che siano di categoria M2 ed M3, alimentati a benzina o gasolio

	<p>con caratteristiche antinquinamento EURO 0 o EURO 1 (tranne casi di esclusione previsti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per veicoli storici o destinati ad usi specifici). I veicoli debbono essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, o altre tecnologie, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione e le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. Inoltre, i contratti devono tener conto degli oneri derivanti secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>I commi 11-quater ed 11-quinquies, i quali riprendono i commi 4 e 5 dell'articolo 22 dell'Atto di governo, prevedono che i comuni individuino, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano nazionale di azione sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS). Fatte salve le procedure di scelta già avviate, i contratti di servizio prevedono l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti a carico delle imprese, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica. A tal fine le aziende sono tenute a predisporre un Piano economico finanziario (PEF) che dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine, leasing, nonché per gli investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10% del corrispettivo contrattuale. Dovranno prevedersi dotazioni di</p>	
--	--	--

sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 50/2017, sempre a carico delle imprese.

Il comma 12 proroga alcune scadenze connesse alla definizione e all'attuazione del Piano strategico della mobilità, anche con riferimento alla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio e all'ubicazione delle fermate. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano entro il 30 ottobre 2017. Il comma 12-bis attiene ai servizi di linea interregionali di competenza statale: sono offerte le definizioni di raggruppamento verticale e di raggruppamento orizzontale. Il comma 12-ter introduce un richiamo al miglioramento dell'efficienza energetica all'articolo 1, comma 866, della legge 208/2015. Il comma 12-quater specifica che le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente; di conseguenza, vige l'obbligo di ricorrere ad altra stazione appaltante, se il gestore uscente o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house. Il comma 12-quinquies, similmente all'articolo 38, comma 1, lettere d) e g) dell'Atto di governo 308, abroga il regio decreto 8 gennaio 1931, numero 148 e la legge 22 settembre 1960, numero 1054, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un

	<i>anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 12-sexies riguarda il trasferimento di beni nell'ambito dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione ad Fs spa (art. 8, dlgs 422/1997).</i>	
Art. 28 – Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica	È soppresso un inciso all'articolo 1, comma 680, della legge 208/2015, relativo alle modalità con le quali le regioni possono contribuire agli obiettivi di finanza pubblica.	Si tratta di una norma che interessa la predisposizione dei bilanci delle regioni.
Art. 29 – Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche	Per gli anni 2016 e 2017, l'Agenzia italiana del farmaco si avvale dei dati recati dalla fattura elettronica attraverso il cosiddetto sistema di interscambio. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è fatto obbligo indicare nelle fatture le informazioni sul Codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo; è atteso un decreto ministeriale per le modalità tecniche, senza nuovi o maggiori oneri.	La questione del contenimento della spesa sanitaria è tema centrale del dibattito politico da tempo, con provvedimento e interventi che si susseguono praticamente senza soluzione di continuità. L'utilizzo della fatturazione elettronica è sicuramente utile per un attento monitoraggio degli andamenti di spesa.
Art. 30 – Altre disposizioni in materia di farmaci	La norma riguarda l'inserimento nei prontuari terapeutici regionali dei farmaci, compresi quelli oncologici, a cui è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata. <i>Le risorse non impiegate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno nazionale standard.</i>	La norma di riferimento dei prontuari terapeutici regionali è l'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 158/2012.
Art. 31 – Edilizia sanitaria	Le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma sono di conseguenza prorogati.	La norma dovrebbe permettere un più ampio margine di manovra alle regioni in termini contabili, fermo restando che il tema dell'edilizia sanitaria rimane centrale nel Paese, alla luce dello stato complessivo del settore.
Art. 32 – Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri	Competenze e risorse in materia sanitaria per stranieri sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal Ministero dell'interno al Ministero della salute, che si fa carico della gestione del pregresso, a seguito di	Il passaggio da Ministero dell'interno a quello della salute appare nel complesso una soluzione condivisibile. Naturalmente, si tratta di assicurare risorse adeguate per garantire il servizio a tutti i

	una ricognizione che dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2017. Il finanziamento è effettuato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate, tenendo conto delle regole di cui all'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 286/1998, sull'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale.	cittadini stranieri presenti sul territorio.
Art. 33 – Spazi finanziari per investimenti in favore delle regioni	Per l'anno 2017, gli spazi finanziari previsti dall'articolo 1, comma 495, della legge 232/2016 sono ripartiti fra le regioni a statuto ordinario tenendo conto della tabella di seguito riportata, la quale può essere modificata con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza permanente; gli spazi finanziari vanno impiegati fra il 2017 e il 2021 per investimenti nuovi o aggiuntivi, con atti adottati entro il 31 luglio di ciascun anno; la certificazione sulla realizzazione degli investimenti va fatta entro il 31 marzo dell'anno successivo.	Lo strumento degli spazi finanziari, già adottato in ambito regionale, è utile per favorire gli investimenti. Nella ripartizione degli spazi fra le regioni, si dovrebbe tener maggiormente conto degli squilibri territoriali e dei recenti eventi sismici.
Art. 33-bis – Modifica della disciplina per le cessioni	<i>Il Ministero della difesa può cedere beni mobili dismessi ad amministrazioni dello Stato nell'ambito di programmi di recupero di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale.</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare. Il riferimento è all'articolo 311 del dlgs 66/2010; sono esclusi gli armamenti.</i>
Art. 34 – Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale	Sono apportate alcune modifiche a diverse disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad iniziare dalla previsione che il riparto delle quote distinte e vincolate sia effettuato entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; il regime di anticipazione, nelle more della deliberazione Cipe, si applica anche alle somme da erogare. Il comma 4 fa riferimento alle quote di compartecipazione Iva, facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno.	Si tratta di misure di carattere dispositivo che, in linea teorica, potrebbe non tutte caratterizzarsi per il carattere d'urgenza.
Art. 34-bis – Programma operativo straordinario della regione Molise	<i>Per la prosecuzione delle azioni volte a contrastare la situazione di grave disagio economico,</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare. Gli accordi hanno riservato alla</i>

	<p><i>finanziario e sanitario della regione Molise, si dispone che il commissario ad acta dia esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018 nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.</i></p>	<p><i>regione Molise contributi per 30 mln per il 2015, 25 mln per il 2016 e 18 mln per il 2017.</i></p>
<p>Art. 35 – Misure urgenti in tema di riscossione</p>	<p>Per effetto delle modifiche apportate, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.</p>	<p>Il tema richiama il futuro di Equitalia, trattato nel decreto legge 193/2016. Al di là del giudizio sulla necessità o meno di sopprimere il soggetto, ciò che rimane è la necessità di assicurare l'attività di riscossione e di contrasto all'evasione, salvaguardando il personale dipendente impiegato.</p>
<p>Art. 36 – Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro</p>	<p>È sostituito il comma 1-ter dell'articolo 259 del dlgs 267/2000, relativo ai casi di riequilibrio di bilancio significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi, dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipate. In tal caso, l'ente può raggiungere l'equilibrio entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, comunque entro cinque anni. Il comma 2 disciplina invece il caso della gestione dei residui attivi e passivi sui fondi a gestione vincolata di province e comuni in stato di dissesto finanziario; la gestione spetta all'organo straordinario della liquidazione. Quest'ultima norma si applica soltanto alle dichiarazioni di dissesto deliberate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per quelli per i quali non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. <i>Il comma 4-bis permette alle province di riformulare il piano di riequilibrio pluriennale già presentato nel corso</i></p>	<p>Nell'ottica di salvare il possibile, una norma che prevede una procedura meno stringente è utile, in quanto non si può dimenticare che il dissesto degli enti locali è procurato dal decisore politico-amministrativo, ma a subirne gli effetti sono i cittadini che rischiano di essere penalizzati due volte, con una forte contrazione dei servizi erogati.</p>

	<i>del 2016.</i>	
Art. 37 – Modifiche all’articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	La possibilità di riutilizzo di risorse impegnate e non utilizzate nei lavori pubblici è ammessa purché siano già state avviate le procedure per la scelta del contraente. <i>Il comma 1-bis è relativo alla neutralizzazione della componente rifiuti nella determinazione dei costi standard.</i>	La modifica apportata riguarda l’articolo 1, commi 467 e 449, della legge 232/2016.
Art. 38 – Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici	L’erogazione a favore dell’Inps è autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa approvato dal Ministero del lavoro sulla base delle documentazione presentata dall’Inps entro gennaio, con eventuale aggiornamento nel mese di giugno. L’Inps, per effetto del contenuto del comma 2, provvede alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare.	La questione del patrimonio immobiliare dell’Inps è stata recentemente oggetto di una audizione parlamentare. Si tratta di un tema sentito, vista la cronica carenza di unità immobiliari a prezzo calmierato, soprattutto nei grandi centri urbani. Fra le problematiche emerse, quella dell’impossibilità per gli inquilini di rinnovare i contratti di affitto scaduti.
Art. 39 – Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite	Per il quadriennio 2017-2020, è riconosciuta una quota del 20% del già citato fondo a sostegno del trasporto pubblico locale (art. 16-bis, decreto-legge 95/2012), a condizione che la regione abbia certificato l’avvenuta erogazione delle somme dovute alle province e alle città metropolitane interessate. È prevista un’intesa in sede di Conferenza unificata, in assenza della quale il riconoscimento della quota del 20% è deliberato dal Consiglio dei ministri.	La norma si collega anche all’articolo 27 del presente decreto legge.
Art. 40 – Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane	<i>Le sanzione previste dal comma 723 dell’articolo 1 della legge 208/2015 non si applicano</i> nei confronti delle province e delle città metropolitane, comprese quelle delle regioni Sicilia e Sardegna, che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell’anno 2016.	<i>L’articolo è stato profondamente rivisto nel corso dell’iter parlamentare.</i>
Art. 40-bis – Interventi per l’integrazione dei cittadini stranieri	<i>Il Ministero dell’interno può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare</i>	<i>Si tratta di un articolo inserito nel corso dell’iter parlamentare che affronta una tematica seria, qual</i>

	<p><i>idonee condizioni igieniche e logistiche derivanti da insediamenti spontanei di lavoratori immigrati impiegati in lavori stagionali.</i></p>	<p><i>è quella delle bidonville che sorgono nelle aree ad alta intensità agricola nei periodi di raccolta. Ad essa è collegata la questione del caporalato.</i></p>
<p>Art. 41 – Fondo da ripartire per l’accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici</p>	<p>Per gli interventi in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, è stanziata la somma di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Per accelerare l’attività di ricostruzione, viene istituito un fondo con una dotazione di 461,5 (491,5) milioni per il 2017, di 687,3 (717,3) milioni per il 2018 e di 669,7 (699,7) milioni per il 2019, il cui utilizzo è disposto con decreto ministeriale, sentito il commissario straordinario per la ricostruzione o il dipartimento titolare del progetto “Casa Italia”. Le risorse sono destinate a: interventi di ricostruzione nei comuni interessati, con riferimento alle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici e la realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento sismico nonché per interventi di ricostruzione privata. Il fondo è impiegato anche per interventi nei comuni delle zone a rischio sismico 1 per le verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, previa intesa con il Miur, e per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati nonché per incentivare dieci piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici (importo di 25 milioni per il 2017). Una quota del fondo (50 milioni per il 2017 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019) può essere destinata all’acquisto e alla manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di soccorso. <i>Una quota di 5 mln annui dal 2017 al 2019 è destinata alle attività di prevenzione dell’Istituto</i></p>	<p>La situazione nelle aree colpite dall’incredibile ondata sismica iniziata nell’agosto del 2016 è drammatica, sia per i residenti che per le attività produttive. Come anticipato dal presidente del consiglio dei ministri, al momento della presentazione del decreto legge è confermato lo stanziamento di un miliardo di euro annuo per tre anni, salvo poi assistere ad una riduzione delle risorse stanziate di 90 mln; inoltre, solo una parte di queste risorse saranno però utilizzate per la ricostruzione pubblica e privata. Una questione non affrontata è quella dei cittadini che ancora attendono la verifica dell’agibilità della loro abitazione; sul punto erano state fatte delle proposte in sede di conversione dell’ultimo decreto legge sull’emergenza sisma. Si tratta di assicurare un compenso forfetario ai tecnici che procedono alla verifica, così da accelerare quanto meno il rientro nelle abitazioni. Chiaramente, rimane intatta tutta la partita della ricostruzione che appare oggettivamente in ritardo.</p>

	<i>nazionale di geofisica e vulcanologia.</i>	
<i>Art. 41-bis – Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico</i>	<i>Ai comuni compresi nelle aree a rischio sismico 1 sono riconosciuti dei contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva nel limite di 5 mln per il 2017, di 15 mln per il 2018 e di 20 mln per il 2019. Le richieste vanno comunicate entro il 15 settembre per il 2017 ed entro il 15 giugno nei due anni seguenti. Il comma 3 definisce l'ordine di priorità nell'accesso ai fondi: sono favoriti i comuni fino a 3mila abitanti. L'affidamento della progettazione è entro tre mesi dal decreto di affidamento. È previsto un monitoraggio e l'eventuale supporto di Invitalia, di Cassa depositi e prestiti o di società ad essa collegate.</i>	<i>Si tratta di un articolo inserito nel corso dell'iter parlamentare. Soprattutto per le somme 2017 si evidenzia una probabile difficoltà per gli enti locali di attivare l'intera procedura; conseguentemente, sarebbe utile, in sede di legge di bilancio, inserire la previsione che le somme non utilizzate possono essere impiegate anche negli anni successivi.</i>
<i>Art. 42 – Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione</i>	<i>Il fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (art. 4, comma 1, decreto legge 189/2016) è incrementato di 63 milioni per il 2017 e di 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, anche per far fronte alle attività di assistenza. È autorizzata una spesa di 150 milioni per l'anno 2017 per l'avvio di interventi urgenti di ricostruzione pubblica e privata. Le risorse sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Il comma 3-bis aggiunge dei periodi all'articolo 4 del dl 113/2016, che fa riferimento ai comuni colpiti da calamità o cedimenti con costi pari ad oltre il 50% della spesa corrente degli ultimi tre anni: le richieste possono essere soddisfatte per un massimo del 90%. Il comma 3-bis interviene sull'articolo 3 del dl 8/2017.</i>	<i>La dotazione originaria del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate iniziale è di 200 milioni di euro per il 2016.</i>
<i>Art. 43 – Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi</i>	<i>Sono prorogate alcune sospensioni relative ai sostituti d'imposta, alle persone fisiche e alle persone giuridiche, ai soggetti diversi dagli imprenditori, gli autonomi e gli imprenditori agricoli, agli adempimenti tributari (in questo</i>	<i>La proroga della sospensione degli adempimenti fiscali è necessaria. Rimane la questione della gestione delle emergenze. In occasione dell'audizione sul tema che si è tenuta lo scorso anno, l'Ugl ha sostenuto la</i>

	<p>caso, il commissario per la ricostruzione può concedere un'anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro). Le proroghe, a seconda dei casi, variano da dicembre a febbraio 2018. I soggetti diversi dagli imprenditori, gli autonomi e gli imprenditori agricoli possono versare le somme oggetto di sospensione, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018. Le maggiori entrate, quantificate in 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel fondo per far fronte alle sospensioni in caso di eventi calamitosi (art. 1, comma 430, legge 208/2015). <i>Il comma 5-bis proroga di un anno la vita tecnica in scadenza nel 2017 degli skilift siti nella regione Abruzzo, mentre il comma 5-ter aggiunge anche le imprese agricole colpite dal maltempo dell'aprile del 2017 al novero dei soggetti interessati dagli effetti dell'articolo 15 del dl 8/2017.</i></p>	<p>necessità che sia adottato un protocollo chiaro e ben definito sulla procedura da seguire in caso di emergenza. Ciò eviterebbe il ricorso a più decreti legge in tempi ravvicinati.</p>
<p><i>Art. 43-bis – Assegnazione di spazi finanziari</i></p>	<p><i>La norma prevede l'assegnazione di spazi finanziari ai comuni colpiti dal sisma del 2016.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare. L'assegnazione di spazi finanziari è un'operazione che può favorire gli investimenti; occorre però evidenziare lo stato di assoluta difficoltà di molti enti locali colpiti dal sisma del 2016, con la macchina amministrativa che opera in condizioni di precarietà, spesso senza le professionalità e gli strumenti adeguati.</i></p>
<p><i>Art. 43-ter – Finanziari bancari agevolati per la ricostruzione</i></p>	<p><i>Il riferimento è al sisma del 2012 che ha colpito una vasta area della pianura padana. Possono essere autorizzati interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici e di opere di urbanizzazione primaria nel limite complessivo di 200 mln di euro.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare. I mutui hanno durata venticinquennale.</i></p>
<p><i>Art. 43-quater – Semplificazioni degli obblighi di dichiarazione</i></p>	<p><i>Si specifica che i contribuenti con redditi da lavoro dipendente ed</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.</i></p>

<p><i>dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016</i></p>	<p><i>assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi in modalità semplificata (art. 51-bis, dl 69/2013).</i></p>	
<p>Art. 44 – Proroga incentivi</p>	<p>L'attribuzione del credito di imposta previsto all'articolo 18- quater, comma 1, del decreto legge 8/2017 è prorogato al 31 dicembre 2019. <i>Il comma 1-bis incrementa fino a 33 mln per il 2017 e stanZIA 13 mln per il 2018 per la ripresa economica di alcuni settori produttivi delle aree colpite dal sisma nell'Italia centrale.</i></p>	<p>Il credito di imposta è diversificato in ragione della grandezza delle imprese: 25% grandi imprese, 35% medie imprese, 45% piccole imprese. <i>I settori produttivi interessati dal contributo sono indicati all'articolo 20-bis del dl 169/2016.</i></p>
<p>Art. 45 – Compensazione perdita gettito TARI</p>	<p>Al fine di assicurare la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il commissario straordinario per la ricostruzione è autorizzato a concedere una compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro per il 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019.</p>	<p>Da valutare la congruità di quanto stanziato a compensazione del mancato gettito Tari, sia come tributo che come corrispettivo.</p>
<p>Art. 45-bis – Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017</p>	<p><i>In occasione dell'erogazione della prima rata, ai comuni interessati dal sisma del 2016 sarà erogato il 90% della spettanza annua dovuta sul fondo di solidarietà comunale.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare. Giusta l'erogazione di quanto spettante, proprio per venire incontro alle esigenze dei comuni terremotati, e fermo restando il principio che è compito dello Stato ridurre il gap territoriale, rimane però la necessità di aprire una riflessione sul fondo di solidarietà comunale che, per come è oggi, presenta diverse situazioni di iniquità.</i></p>
<p>Art. 46 – Zona franca urbana sisma Centro Italia</p>	<p>Nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 è istituita una zona franca urbana; sono interessate le imprese residenti nell'area e che hanno subito una riduzione del fatturato pari ad almeno il 25% <i>fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015.</i> Tale imprese possono beneficiare di: esenzione delle imposte sui redditi (100mila euro), esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (300mila euro), esenzione dalle imposte</p>	<p>L'istituzione di una zona franca urbana è utile e ricalca quanto già fatto in passato in situazioni analoghe. L'area vasta interessata dal sisma è caratterizzata da una produzione di qualità, soprattutto nell'agroalimentare e nell'artigianato, che deve essere adeguatamente sostenuta anche sotto il profilo fiscale.</p>

	<p>municipali proprie per gli immobili posseduti ed utilizzati per l'attività produttiva, esonerano dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sui dipendenti (Inail esclusa; vale anche per gli autonomi). Le esenzioni spettano anche alle imprese che avviano attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017; sono concesse per il periodo di imposta in corso. La zona comprende anche i comuni dell'allegato 2-bis. È autorizzata una spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni per il 2018 e di 141,7 milioni per il 2019 che costituisce il limite annuale. Le agevolazioni sono concesse nei limiti della normativa europea (de minimis) e si applicano per quanto compatibili le norme già esistenti.</p>	
<p><i>Art. 46-bis – Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatesi fra il 2013 e il 2015</i></p>	<p><i>La norma interessa le imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi fra il 2013 e il 2015 che hanno utilizzato una modulistica diversa da quella prevista.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.</i></p>
<p><i>Art. 46-ter – Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017</i></p>	<p><i>Si fa riferimento al valore della raccolta differenziata raggiunto nel 2015.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.</i></p>
<p><i>Art. 46-quater – Incentivi per l'acquisto di case antisismiche</i></p>	<p><i>È aggiunto un comma all'articolo 16 del dl 63/2013; la detrazione di imposta spetta all'acquirente, nella misura indicata e, comunque, nel limite massimo di 96mila euro, in caso di acquisto di una abitazione oggetto di intervento di ricostruzione per la riduzione del rischio sismico.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.</i></p>
<p><i>Art. 46-quinquies – Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere</i></p>	<p><i>La norma, che si applica a decorrere dal 2018, disciplina l'inquadramento economico per personale assunto negli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere. Sono individuate risorse per due milioni di euro.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare. Il riferimento è al trattamento economico indicato all'articolo 50, comma 1, del dl 189/2016, vale a dire quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del consiglio dei ministri.</i></p>

<p><i>Art. 46-sexies – Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012</i></p>	<p><i>Le agevolazioni per le zone franche urbane degli eventi sismici che hanno colpito una vasta area della pianura padana nel maggio del 2012 sono prorogate al 31 dicembre 2017.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.</i></p>
<p><i>Art. 46-septies - Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232</i></p>	<p><i>Sono misure che attengono alla finanza regionale, con particolare riferimento alle anticipazioni di tesoreria per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.</i></p>
<p><i>Art. 46-octies – Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45</i></p>	<p><i>La norma è volta a favorire l'accesso ai finanziamenti del fondo di solidarietà europea per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.</i></p>
<p><i>Art. 46-novies – Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7</i></p>	<p><i>Il contingente di militari destinato alla sicurezza delle personalità presenti in occasione del G7 di Taormina è incrementato di 2.900 unità. L'onere è quantificato in 5,360 mln.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nel corso dell'iter parlamentare.</i></p>
<p><i>Art. 47 – Interventi per il trasporto ferroviario</i></p>	<p>La norma è volta a favorire il conseguimento degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali in rapporto a quelli della rete nazionale. Il soggetto individuato è Rete ferroviaria italiana, previa intesa fra regioni e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da definirsi entro 120 giorni. È prevista la stipula di un apposito contratto, mentre è atteso un decreto ministeriale per l'individuazione fra le reti regionali di quelle di rilevanza nazionale che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato. Sono possibili accordi per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati sopra, definendo oneri e coperture. Le linee di rilevanza regionale assunte a rilevanza nazionale sono trasferite a titolo gratuito al Demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato. Il comma 6 è volto al completamento del Programma Grandi Stazioni e alla realizzazione</p>	<p>Recenti accadimenti dimostrano quanto sia necessario un intervento di messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali. È evidente che serve un soggetto attuatore, e Rete ferroviaria italiana ha le competenze adeguate, ma occorrono risorse adeguate e prontamente disponibili.</p>

	<p>di altre opere funzionali alle mutate esigenze dei contesti urbani; spetta al Cipe individuare le risorse annuali disponibili; è ammessa revoca e riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili. Il comma 7 autorizza la spesa di 70 milioni di euro in favore della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici srl da usare a copertura delle passività anche pregresse. Il comma 8 autorizza il pagamento a favore di Trenitalia in relazione al trasporto pubblico locale ferroviario della Sicilia. Il comma 9 riguarda le attività propedeutiche per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, mentre il comma 10 è relativo al rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto (previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2018; è atteso un decreto ministeriale). <i>Il comma 11-bis autorizza l'impiego di mezzi navali veloci nel collegamento fra la Sicilia e la penisola; il comma 11-ter destina le risorse disponibili per incentivare il trasporto ferroviario di merci al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il comma 11-quater permette alle autorità portuali di riconoscere una progressiva diminuzione dei canoni di concessione per favorire il trasporto ferroviario delle merci in ambito portuale; il comma 11-quinquies stanziava due mln di euro per la formazione di macchinisti del settore merci.</i></p>	
<p><i>Art. 47-bis – Disposizioni in materia di trasporto su strada</i></p>	<p><i>Sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 136/2016, relativo alla attuazione della cosiddetta Direttiva distacchi. Le modifiche apportate disciplinano gli aspetti relativi al distacco di lavoratori nel settore del trasporto su strada: durata trimestrale della comunicazione preventiva; tenuta a</i></p>	<p><i>Si tratta di norme inserite nel corso dell'iter parlamentare. La questione del distacco di lavoratori nel settore del trasporto su strada è seria e va, quindi, seguita con particolare attenzione per scongiurare abusi della disciplina, a garanzia dei diritti economici e normativi del</i></p>

	<p><i>bordo della stessa; presenza a bordo di documentazione in lingua italiana sul contratto di lavoro e i prospetti paga; sanzioni da mille a 10mila euro. Il comma 2 riguarda gli autotrasportatori internazionali con mezzi dotati di tachigrafo digitale, mentre il comma 3 apporta alcune modifiche al codice della strada (dlgs 285/1992). Il comma 4 incrementa di 55 mln la dotazione di spesa prevista all'articolo 2 del decreto-legge 451/1998 per interventi di protezione ambientale e messa in sicurezza stradale. Il comma 5 autorizza una spesa di 35 mln per il 2018 ai fini del completamento dei progetti per il miglioramento del sistema del trasporto intermodale e della catena logistica. Il comma 6 destina al gestore dell'infrastruttura ferroviaria delle risorse non attribuite alle imprese ferroviarie. Il comma 7 è collegato al precedente comma 2: la riduzione di spesa serve per compensare quanto previsto al comma 4.</i></p>	<p><i>personale impiegato e per la sicurezza complessiva dei trasporti.</i></p>
<p>Art. 48 – Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale</p>	<p>L'articolo 48 del decreto legge 50/2017 trova riscontro in diversi articoli del decaduto Atto di governo 308. Nello specifico, i commi da 1 a 4 richiamano l'articolo 14 dell'Atto di governo 308, relativo ai bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con i relativi enti di governo, che sono determinati dalle regioni e dalle province autonome, sentite le città metropolitane e gli enti di area vasta. L'utenza minima individuata è di 350mila abitanti (o inferiore, coincidente con il territorio di area vasta o della città metropolitana). Agli enti di governo possono essere conferite in uso reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali; si costituiscono società interamente possedute dagli enti pubblici conferenti; non è ammessa</p>	<p>Si tratta di un articolo complesso che necessita di un approfondimento attento con le stesse organizzazioni sindacali. L'articolo ripropone alcune disposizioni già contenute nel Testo unico sui servizi pubblici essenziali della riforma Madia, già criticate dal sindacato. La connessione della ripartizione del Fondo alle procedure di affidamento del servizio, in particolare, sembra non voler tenere in considerazione che la situazione del trasporto non può risultare competitiva a livello regionale e nazionale, se prima non si sana il divario nell'attuale gestione. In questo modo, anche con il sistema premiale immaginato, si rischia di veder ridistribuite risorse specifiche a livello nazionale, senza prima</p>

	<p>partecipazione privata. La determinazione dei bacini avviene in base ad una quantificazione o ad una stima della domanda di mobilità, avvalendosi di matrici origine/destinazione e delle fonti interne all'Osservatorio; gli operatori già attivi sono tenuti a fornire tutte le informazioni e i dati a disposizione. Per permettere la più ampia partecipazione, i bacini di mobilità sono articolati in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio; sono possibili lotti afferenti a regioni diverse. Per effetto del comma 5, in attesa della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali procedono all'affidamento nel rispetto della normativa vigente per i servizi di trasporto i cui termini ordinari di affidamento siano scaduti o scadano prima dell'adozione dei provvedimenti sui bacini di mobilità. I commi da 6 ad 8 dell'articolo 48 riprendono, invece, l'articolo 17 dell'Atto di governo 308, contenente alcune modifiche alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Il comma 6 apporta delle modifiche all'articolo 37, sulla liberalizzazione del settore dei trasporti, del decreto legge 201/2011. Nello specifico, si tratta delle competenze dell'Autorità dei trasporti sulle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara e alla definizione degli schemi dei contratti di servizio esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica. Il comma 7 specifica le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale; fra gli aspetti, la riscossione diretta dei proventi da traffico, obbligo per i partecipanti</p>	<p>aver perequato le varie situazioni e senza immaginare fondi di conservazione o di straordinarietà. In secondo ordine, la promozione della concorrenza non è la soluzione ai problemi del trasporto pubblico locale, specie in una situazione così diversa nelle singole regioni. La determinazione dei bacini, così immaginata, rischia di impoverire ancora di più le zone carenti di servizi. Rispetto alla questione della lotta all'evasione, nel decreto si parla della possibilità di esternalizzare questo servizio, con il rischio di spezzettare le aziende ed incidere sui livelli occupazionali, anche in violazione al contratto collettivo nazionale di categoria.</p>
--	---	--

	<p>di un patrimonio netto pari almeno al 15% del corrispettivo annuo posto a base di gara, l'adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio (una alternativa è prevista per i servizi di trasporto pubblico ferroviario), trasferimento del personale dipendente, esclusi i dirigenti, dal soggetto uscente al subentrante con versamento del trattamento di fine rapporto all'Inps. Dal comma 9 si tratta la questione del contrasto all'evasione tariffaria, oggetto dell'articolo 26 dell'Atto di governo 308. Il comma 9 prevede l'obbligo di munirsi di regolare titolo di viaggio, da convalidare (comma 10); la sanzione, in assenza di normativa regionale, è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro. <i>Il comma 11-bis chiarisce che è possibile annullare la sanzione, qualora l'interessato presenti adeguata documentazione comprovante il fatto che, al momento della comminazione della sanzione, era in possesso di un valido titolo nominativo di viaggio; in altri termini, chi dimentica l'abbonamento personale, può presentarsi agli uffici preposti per farsi annullare la multa.</i> Il comma 12 permette l'affidamento del servizio di accertamento delle violazioni anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. <i>Gli agenti accertatori, nell'esercizio della loro funzione, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico.</i> Il Ministero dell'interno può mettere a</p>	
--	--	--

	<p>disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria per periodi di tempo non superiori a trentasei mesi. <i>Per effetto dei commi 12-bis e 12-ter, che riprendono l'articolo 27 dell'Atto di governo 308, le associazioni dei consumatori con cadenza semestrale possono trasmettere dati ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. Tali dati confluiranno in quelli in possesso dell'Osservatorio, che potrà utilizzarli nella sua relazione annuale al Parlamento. Salvo quanto previsto per il trasporto ferroviario, quando un servizio di trasporto pubblico locale subisce una cancellazione o un ritardo superiore a sessanta minuti alla partenza dal capolinea o da una fermata, ovvero di trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, fatto salvo i casi di calamità naturali, di sciopero e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque il diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso copre il costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. In caso di abbonamenti il pagamento è pari alla percentuale giornaliera del costo completo dell'abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti altra forma di pagamento. Il comma 13 permette l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a bordo o sulle banchine con finalità di contrasto all'evasione tariffaria e per l'identificazione di eventuali trasgressori che si rifiutino di fornire le generalità.</i></p>	
<p>Art. 49 – Disposizioni urgenti in materia di riordino di società</p>	<p>La norma prevede che si sviluppino delle sinergie fra Anas e Gruppo</p>	<p>Non si individua il criterio d'urgenza proprio del decreto</p>

	<p>Ferrovie dello Stato, con l'obiettivo di incrementare gli investimenti del 10% nel 2017 (su 2016) e di un ulteriore 10% nel 2018. Di conseguenza, il Mef è autorizzato a trasferire a Ferrovie dello Stato delle azioni di Anas tramite aumento di capitale pari al patrimonio netto di Anas, <i>entro trenta giorni dal verificarsi di quanto previsto al successivo comma 3</i>. Il trasferimento è subordinato ad alcune condizioni: perfezionamento del Contratto di programma 2016/2020 fra Stato ed Anas; acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio Anas; <i>assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica</i>. Restano comunque in capo ad Anas le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi. Intervenuto il trasferimento, qualsiasi deliberazione o operazione straordinaria sul capitale dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione del Mef. Il comma 6 apporta alcune modifiche conseguenti alla normativa vigente. Il comma 7 autorizza Anas a definire mediante accordi o transazioni le eventuali controversie con imprese appaltatrici per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 8 attiene alle quote di contributi quindicennali assegnati con le delibere Cipe 96/2002, 14/2004 e 95/2004; fino a 700 milioni sono destinati alle finalità della riduzione del contenzioso. I commi 9 e 10 abrogano alcune norme, mentre il comma 11 esclude Anas dalle norme di contenimento della spesa, fermo restando il versamento di un importo corrispondente ai risparmi. Il comma 12 autorizza il Ministero delle infrastrutture a riconoscere</p>	<p>legge. Premesso ciò, la decisione è talmente complessa che non può essere affrontata senza un previo confronto sindacale ed istituzionale. Il passaggio di Anas in Ferrovie ha ricadute sui cittadini e sugli stessi lavoratori, ai quali oggi si applicano due diversi contratti collettivi di lavoro.</p>
--	--	--

	ad Anas degli anticipi nella misura del 5% per la progettazione di interventi e del 15% per la manutenzione ordinaria della rete stradale. <i>Nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria della rete nazionale, Anas ha particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di opere di messa in sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia ed altre opere similari. Il comma 12-bis richiama il contratto di programma Anas 2016-2020 all'articolo 1, comma 1025, della legge 296/2006.</i>	
Art. 50 – <i>Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dall'Alitalia Spa</i>	<i>Per evitare l'interruzione del servizio, a favore di Alitalia è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 mln della durata di sei mesi. Il finanziamento è concesso ad un tasso Euribor a sei mesi, maggiorato di mille punti base. Il comma 2 richiama i principi di trasparenza nella procedura di raccolta e selezione delle manifestazioni di interesse.</i>	<i>L'articolo è mutato nel corso dell'iter parlamentare. In origine, infatti, l'articolo 50 – titolato "Investimenti nel settore dei trasporti" – prevedeva un aumento di capitale di Invitalia nella misura massima di 300 mln per il 2017. Il nuovo articolo 50 sana una carenza individuata dalla Ugl che, in sede di audizione, aveva evidenziato l'assenza di ogni provvedimento su Alitalia. Resta in piedi la questione ammortizzatori sociali.</i>
Art. 51 – <i>Contenimento dei costi del trasporto aereo</i>	La norma interessa gli scali con traffico annuo inferiore a 70mila movimenti di trasporto aereo. L'ente che interviene è l'Enav; la quota è di 26 milioni di euro.	La somma è destinata al contenimento degli incrementi tariffari.
Art. 52 – <i>Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche</i>	Si tratta di una modifica all'articolo 1, comma 640, della legge 208/2015 con l'inserimento delle ciclovie del Garda, Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, Sardegna, Magna Grecia, Tirrenica ed Adriatica.	Lo sviluppo delle ciclovie tende ad intercettare nuove forme di turismo che negli anni stanno mostrando un deciso appeal.
Art. 52-bis – <i>Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma</i>	<i>È aggiunta una lettera al comma 4 dell'articolo 17-septies del dl 83/2012, con riferimento alle colonnine di ricarica per le auto elettriche.</i>	<i>Si tratta di norme inserite nel corso dell'iter parlamentare.</i>
Art. 53 – <i>Modifiche al codice dei contratti pubblici</i>	<i>L'articolo interessato dalla aggiunta di tre commi è il 211 (pareri di precontenzioso dell'Anac) del dlgs 50/2016. Il comma 1-bis è sulla legittimità dell'Anac ad agire</i>	<i>Si tratta di norme inserite nel corso dell'iter parlamentare con la quale si pone fine ad alcune polemiche nate intorno all'Agenzia nazionale anti</i>

	<i>in giudizio; il comma 1-ter sull'emissioni di pareri motivati da parte di Anac in caso di grave violazione da parte di una stazione appaltante. Il comma 1-quater rimanda al regolamento Anac.</i>	<i>corruzione, in merito alla presunta volontà politica di circoscriverne gli ambiti di intervento. L'articolo 211 del dlgs 50/2016 era stato in parte soppresso con il dlgs 56/2017</i>
<i>Art. 52-quater – Organizzazione dell'Anac</i>	<i>L'Anac si autoregolamenta; il trattamento economico non può eccedere quanto stabilito con il Dpcm 1° febbraio 2016.</i>	<i>Si tratta di norme inserite nel corso dell'iter parlamentare.</i>
<i>Art. 52-quinquies – Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25</i>	<i>È sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate 2015 e 2016, ciascuna di un importo pari a 55,860 mln, previa presentazione di un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza antisismica.</i>	<i>Si tratta di norme inserite nel corso dell'iter parlamentare. Le autostrade interessate sono la Roma-Teramo e la Torano-Villanova, note come Strada dei parchi.</i>
<i>Art. 53 - APE</i>	<i>La norma riguarda l'Anticipo pensionistico (APE). In particolare, si specifica cosa debba intendersi per attività svolta in via continuativa nei casi di APE Sociale (art. 1, comma 179, lettera d) della legge 232/2016; la lettera d) è relativa alle attività particolarmente faticose) e di accesso al trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lettera d), della legge 232/2016; sempre in merito alle attività particolarmente faticose). L'attività deve essere stata svolta nei sei anni precedenti; è ammessa la sospensione fino ad un anno, ma a quel punto si dovranno considerare fino a sette anni precedenti. Il comma 3 aggiunge un periodo al comma 173 della medesima legge che istituisce il fondo di garanzia: i finanziamenti garantiti dal fondo possono essere ceduti senza le formalità e i consensi previsti.</i>	<i>Si ribadisce il giudizio dato in occasione della legge di bilancio: lo strumento dell'Anticipo pensionistico non è quello che serve per ridare flessibilità in uscita al sistema pensionistico. Salvo che per l'APE sociale, riservata peraltro ad un numero esiguo di cittadini (fra le 16 e le 17mila unità), l'APE è uno strumento molto costoso per l'interessato, il cui utilizzo è tutto da verificare.</i>
<i>Art. 53-bis – Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale</i>	<i>Viene autorizzata una spesa di 6 mln per il 2017, 10 mln per il 2018, 11 mln per il 2019, 12 mln per il 2020 e 6 mln per il 2021 come sostegno agli oneri per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia ai giornalisti interessati</i>	<i>Si tratta di norme inserite nel corso dell'iter parlamentare. La grave e prolungata crisi dell'editoria impone interventi di sostegno al reddito per i lavoratori coinvolti.</i>

	<p>dalle procedure di cui al dlgs 69/2017. I giornalisti sono chiamati ad optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge; nei casi successivi, l'opzione deve esercitarsi entro sessanta giorni dalla riduzione di orario o dalla maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica (almeno 60 anni se uomini; almeno 58 anni se donne) e contributiva (almeno 25 anni interamente accreditati presso l'Inpgi). Vale l'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono reperite attraverso riduzione della dotazione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.</p>	
<p>Art. 53-ter – <i>Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa</i></p>	<p>L'articolo permette l'utilizzo di risorse già stanziata e non impiegate (art. 44, dlgs 148/2015) per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, di trattamenti di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa.</p>	<p>Si tratta di norme inserite nel corso dell'iter parlamentare. Le risorse sono suddivise per regione in base ai decreti ministeriali (Ministero del lavoro) 1/2016 e 12/2017. L'area di crisi industriale complessa è riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 83/2012.</p>
<p>Art. 54 – Documento unico di regolarità contributiva</p>	<p>Il Durc, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, tutti i Durc rilasciati sono annullati; l'elenco dei Durc annullati dovrà essere reso disponibile in apposita sezione del servizio Durc on line. Non sono previsti maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>La norma appare utile al superamento di alcune pastoie burocratiche che rallentano il fare impresa, fermo restando che il Durc rimane uno strumento centrale per contrastare l'evasione contributiva che si riflette negativamente sui lavoratori dell'impresa interessata.</p>
<p>Art. 54-bis – <i>Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale</i></p>	<p>È ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale, intese come attività che nel corso dell'anno civile danno luogo a: per il prestatore compensi totali non superiori a 5mila euro; per ciascun utilizzatore e per la</p>	<p>Si tratta di norme inserite nel corso dell'iter parlamentare. Il governo, dopo aver abrogato la disciplina del lavoro accessorio, superando così lo scoglio del referendum abrogativo, è intervenuto a stretto giro di</p>

	<p><i>totalità dei prestatori a compensi non superiori nel complesso a 5mila euro; per le prestazioni verso lo stesso utilizzatore a compensi non superiori a 2.500 euro. Il comma 2 definisce quali sono i diritti del prestatore (assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti con iscrizione alla Gestione separata; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) mentre il successivo comma 3 specifica altresì che il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali (artt. 6, 7 e 8 del dlgs 66/2003) e che trova applicazione l'articolo 3, comma 8, del dlgs 81/2008 (il testo unico sulla salute e sicurezza si applica nei casi di committenti imprenditori o professionisti). Il comma 4 specifica che i compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupazione e sono validi ai fini del rilascio/rinnovo del permesso soggiorno. Il comma 5 pone un limite all'impiego di lavoratori occasionali: non sono utilizzabili coloro che hanno in corso o che abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. Il comma 6 specifica che possono far ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale le persone fisiche (non professionisti o nell'ambito di attività di impresa) mediante il Libretto famiglia e gli altri utilizzatori mediante contratto di prestazione occasionale. Ai sensi del comma 7, le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso a prestazioni occasionali, ferma restando la normativa in materia di contenimento della spesa per il personale e con i limiti di durata previsti al successivo comma 20. L'impiego è ammesso però solo per esigenze temporanee o eccezionali: nell'ambito di progetti per particolari categorie (persone in povertà, disabilità, detenzione,</i></p>	<p><i>posta, introducendo una disciplina per molti versi simile a quella appena soppressa. Le uniche novità – l'istituzione del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasione – sono di più di ordine procedura, più che di sostanza, in quanto restano in piedi molte delle critiche che avevano portato questa Organizzazione sindacale a chiedere un deciso intervento regolatore da parte del legislatore. È soprattutto nell'impiego da parte delle imprese di tale strumento contrattuale che si annidano le maggiori perplessità. Il comma 18, infatti, apre un'autostrada alle aziende che operano nell'illegalità. Si afferma, infatti, che se la prestazione non viene effettuata, l'utilizzatore è tenuto a comunicare la cosa all'Inps nei tre giorni successivi al giorno programmato per lo svolgimento della prestazione stessa. È di tutta evidenza che, in assenza di controlli, tale procedura di revoca sarà molto impiegata. Sarebbe servito un meccanismo per limitare l'utilizzo ricorrendo alla procedura di revoca che, invece, manca. Suscita perplessità anche il fatto che il pagamento di quanto spettante avviene entro il 15 del mese successivo. Considerate le categorie di prestatori – tutte molto deboli – e il tipo stesso di prestazione – occasionale – sarebbe stato meglio prevedere un sistema di pagamento brevi manu – attraverso appunto il voucher -, così che il lavoratore avrebbe immediatamente la piena disponibilità di quanto spettante.</i></p>
--	--	---

tossicodipendenza, fruitori di ammortizzatori sociali); in caso di calamità o eventi naturali improvvisi; in attività di solidarietà, in collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato; per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative. Il comma 8 dispone che gli importi previsti per ciascun utilizzatore (5mila euro, comma 1, lettera b) siano computati al 75% (e quindi fino a 3.750 euro) se le prestazioni sono rese da titolari di pensione (vecchiaia o invalidità), da giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a scuola o all'università, da persone disoccupate (art. 19, dlgs 150/2015), da percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o altre prestazioni di sostegno (l'Inps provvederà alla rideterminazione della contribuzione figurativa). Il comma 9 prevede che sia gli utilizzatori che i prestatori sono tenuti a registrarsi, anche per il tramite di un intermediario (solo nel caso della registrazione per l'accesso al Libretto Famiglia la registrazione è per il tramite dei patronati), presso la dedicata piattaforma informatica Inps; i pagamenti possono essere effettuati in maniera elettronica o con versamento con modello F24, non utilizzabile in caso di compensazione dei crediti. Le persone fisiche non professionisti (le famiglie, comma 6, lettera a) possono acquistare per via telematica o presso gli uffici postali un libretto nominativo prefinanziato (Libretto Famiglia) per il pagamento delle prestazioni fornite da uno o più prestatori per: piccoli lavori domestici, compresi giardinaggio, pulizie, manutenzioni; assistenza domiciliare a bambini o anziani, ammalati o disabili;

	<p><i>insegnamento privato supplementare. Sul Libretto Famiglia è erogato anche il contributo per i servizi di baby-sitting o per far fronte ad altri oneri per l'utilizzo della rete dei servizi per l'infanzia, pubblici o privati accreditati (art. 4, comma 24, lettera b, legge 92/2012). Il comma 10 fissa in dieci euro il valore nominale dei titoli di pagamento (voucher) per prestazioni da durata non superiore ad un'ora. Sono a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata (1,65 euro), il premio Inail (0,25 euro) e il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro). Il comma 12 disciplina la comunicazione dell'utilizzatore all'Inps entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione: attraverso la piattaforma informatica o i contact center, l'utilizzatore comunica i dati identificati del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento, la durata ed ogni altra informazione necessaria. Il prestatore riceve contestuale notifica via sms o posta elettronica. I commi 13 e seguenti disciplinano il contratto di prestazione occasionale, con il quale gli utilizzatori diversi dalle famiglie, comprese le pubbliche amministrazioni (commi 6, lettera b, e 7), acquisiscono prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità. Ai sensi del comma 14, il contratto di prestazione occasionale è vietato: nelle aziende con più di cinque dipendenti subordinati a tempo indeterminato; nelle imprese del settore agricolo (esclusi i casi previsti al comma 8 per soggetti non iscritti nell'anno precedente agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli); nelle imprese di determinati settori (edilizia, escavazione o lavorazione</i></p>	
--	---	--

di materiale lapideo, miniere, cave, torbiere); nell'ambito di appalti di opere o servizi. Il comma 15 prevede che, per attivare il contratto di prestazione occasionale, l'utilizzatore versando utilizzando la piattaforma informatica Inps le somme per compensare le prestazioni; l'1% di tali somme è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Il comma 16 fissa in nove euro la misura minima oraria del compenso, tranne che per l'agricoltura per la quale si fa riferimento al Ccnl sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. È a carico dell'utilizzatore il versamento della contribuzione, pari al 33% del compenso, presso la Gestione separata e del premio Inail (3,5% del compenso). Il comma 17 disciplina la modalità di comunicazione: almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica o per mezzo dei contact center, comunicando: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento; l'oggetto della prestazione; la data e l'ora di inizio e di termine (nel caso dell'agricoltura, l'arco temporale non può essere superiore a tre giorni); il compenso pattuito (non meno di 36 euro per prestazioni di massimo quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto previsto per l'agricoltura). Il prestatore riceve contestuale notifica via sms o posta elettronica. Per effetto del comma 18, se la prestazione non viene effettuata, l'utilizzatore, con gli stessi meccanismi utilizzati, è tenuto a comunicare la cosa all'Inps entro i tre giorni successivi al giorno programmato per lo svolgimento

	<p>della prestazione; in mancanza di revoca, l'Inps provvede con il pagamento delle spettanze e l'accreditamento dei contributi. In entrambi i casi (Libretto Famiglia e contratto di prestazione occasionale), ai sensi del comma 19, l'Inps provvede al pagamento del compenso entro il 15 del mese successivo con accredito su conto corrente oppure con bonifico bancario domiciliato pagabile presso Poste italiane con oneri di pagamento a carico del prestatore. L'accreditamento dei contributi e il trasferimento all'Inail dei premi viene effettuato due volte all'anno (30 giugno e 31 dicembre). Il comma 20 chiarisce cosa succede in caso di superamento dei limiti di importo o del limite di durata (280 ore): il rapporto si trasforma in tempo pieno ed indeterminato. La norma non si applica alla pubblica amministrazione, mentre è prevista una disciplina specifica per l'agricoltura derivante dalla modalità in cui si definisce il compenso. Una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera accertata) è prevista nei casi di mancata comunicazione (comma 17) o di divieto di utilizzo (comma 14); non trova applicazione l'istituto della diffida. Il comma 21 prevede che entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero del lavoro, previo confronto con le parti sociali, invii in Parlamento una relazione.</p>	
<p>Art. 55 – Premi di produttività</p>	<p>Cambia il comma 189 dell'articolo 1 della legge 208/2015. Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità previste dal decreto sui premi di produttività, si vedono ridotte di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su invalidità, vecchiaia,</p>	<p>La misura punta a rivitalizzare uno strumento finora poco usato almeno per la parte che prevede un incentivo ulteriore agli accordi di produttività con strumenti di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del lavoro. Spostando il vantaggio dal lavoratore al datore di lavoro, è possibile che lo strumento venga</p>

	<p>superstiti su una quota non superiore a 800 euro; sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione da parte del lavoratore. È corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici. La disposizione opera sui premi erogati per effetto di accordi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli accordi sottoscritti precedentemente continuano ad applicarsi le norme vigenti al 23 aprile 2017.</p>	<p>ora più utilizzato. Rimane su tutto però il grave vulnus dalla mancata attuazione dell'articolo 46 della Costituzione sulla partecipazione dei lavoratori, un aspetto sul quale la nostra Organizzazione sindacale si batte da sempre.</p>
<p><i>Art. 55-bis – Fondo per il diritto al lavoro dei disabili</i></p>	<p><i>Il fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità è incrementato di 58 mln di euro nell'anno 2017.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nell'iter parlamentare. La norma di riferimento è l'articolo 13, comma 4, della legge 68/1999. La copertura è con le risorse che il dlgs 22/2015 aveva destinato all'assegno di disoccupazione (Asdi).</i></p>
<p><i>Art. 55-ter – Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito</i></p>	<p><i>La misura stabilite nei Ccnl applicati ai lavoratori somministrati in materia di welfare, anche attraverso la bilateralità di settore, sono ricompresi nella previsione dell'articolo 12 del dlgs 276/2003, relativo ai fondi per la formazione e l'integrazione al reddito.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nell'iter parlamentare. Il dlgs 276/2003 è conosciuto come Riforma Biagi del mercato del lavoro in attuazione della delega contenuta nella legge 30/2003.</i></p>
<p><i>Art. 55-quater – Modifica all'articolo 44 del dlgs 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga</i></p>	<p><i>È aggiunto un periodo al comma 6-bis dell'articolo 44 del dlgs 148/2015: il conguaglio o la richiesta di rimborso, in caso di trattamento di integrazione salariale in deroga, vanno effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata o dalla data del provvedimento di concessione.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nell'iter parlamentare. L'apposizione di un termine alla richiesta di conguaglio o di rimborso è una cosa utile perché dà maggiori certezze a chi ha percepito una indennità in deroga.</i></p>
<p><i>Art. 55-quinquies – Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri</i></p>	<p><i>Sono apportate due aggiunte, rispettivamente all'articolo 76 della legge 413/1991 (ritenute sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera) e all'articolo 38 del dl 78/2010 (esonero di obblighi contributivi per lavoratori italiani transfrontalieri).</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nell'iter parlamentare.</i></p>
<p><i>Art. 56 – Patent box</i></p>	<p><i>La norma dispone che non</i></p>	<p><i>La norma è volta a favorire</i></p>

	<p>concorrono a formare il reddito complessivo (esclusione per il 50% del relativo ammontare) i redditi di impresa derivanti da software coperto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, da processi, formule e informazioni. Le norme si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali. Le disposizioni si applicano: per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi di imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016; per i soggetti con esercizio non coincidenti con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 (si applicano le disposizioni vigenti anteriormente per i primi due periodi di imposta). È atteso un decreto ministeriale.</p>	<p>fiscalmente l'innovazione e i brevetti posseduti. Il nostro Paese segna da tempo un ritardo sensibilmente nella presentazione di brevetti, anche per le difficoltà di connessione fra imprese ed università.</p>
<p><i>Art. 56-bis – Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera</i></p>	<p><i>Si rifinanzia con una dotazione di 5 mln di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 il fondo previsto dall'articolo 1, comma 1063, della legge 296/2006.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nell'iter parlamentare. Il settore bieticolo-saccarifero va verso la liberalizzazione a decorrere dal prossimo 1° ottobre.</i></p>
<p>Art. 57 – Attrazione degli investimenti</p>	<p>Sono apportate delle modifiche al decreto legge 179/2012, per effetto delle quali alcune agevolazioni riconosciute alle start up innovative sono riconosciute alle PMI. Sono altresì modificati alcuni commi della legge 232/2016, con riferimento agli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato (commi 91, 94, da 95-bis a 95-quater, 101, 106, 113). Le disposizioni sul personale delle start up si applicano per cinque anni e non più per quattro (art. 28, comma 1, decreto legge 179/2012). Sono aggiunti alcuni commi, relativi: all'incremento delle risorse sul fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 198/2016 (comma 3-bis); la perdita di requisiti da parte delle start-up innovativa previsti nel decreto legge 179/2012 (comma 3-</p>	<p>Le norme agevolative sulle start up sono estese genericamente alle PMI. Si tratta di un aspetto sul quale riflettere con attenzione perché in questo modo viene meno l'elemento innovativo delle nuove imprese. <i>Rispetto alla misure che incrementa le risorse da destinare anche alla formazione nell'ambito della attuazione del programma nazionale per Industria 4.0, si osserva che, sotto questo profilo, il sistema produttivo è ancora molto indietro. Se qualcosa sembra muoversi sul versante del rinnovamento dei macchinari, poco o nulla, invece, si è fatto sulla riqualificazione e sulla definizione di relazioni industriali partecipative, condizione necessaria per gestire in maniera efficace la presente transizione.</i></p>

	<p><i>ter); l'ulteriore finanziamento per 10 mln per il 2018 e 20 mln per il 2019 per la realizzazione di centri di competenza ad alta specializzazione, in partenariato pubblico-privato, per il trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro di Industria 4.0 di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 232/2016 (comma 3-quater); la diversa possibilità per il produttore di energia di restituire la cifra corrispondente alla differenza fra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate (comma 5-quinquies).</i></p>	
<p><i>Art. 57-bis – Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione</i></p>	<p><i>La norma si applica a decorrere dal 2018. Le imprese e i lavoratori autonomi che incrementano di almeno l'1% la propria pubblicità sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive locali godono di un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale (90% se si tratta di micro, piccole o medie imprese o start up innovative). Il comma 2 prevede l'emanazione di un bando allo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile. Le misure sono coperte con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nell'iter parlamentare.</i></p>
<p><i>Art. 57-ter – Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili</i></p>	<p><i>La norma interessa i produttori di energia da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili: le comunicazioni di legge al Ministero dello sviluppo economico sulle autorizzazioni di legge possedute slitta al 31 dicembre 2017 dal 31 dicembre 2016.</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nell'iter parlamentare.</i></p>
<p><i>Art. 57-quater – Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici</i></p>	<p><i>La norma interessa tutti gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 Kw con installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa per i quali è in corso una azione di rivalsa da parte del produttore nei confronti dei responsabili della non conformità: è possibile una</i></p>	<p><i>Si tratta di una norma inserita nell'iter parlamentare.</i></p>

	<i>decurtazione del 20% della tariffa incentivante base. Un ultimo comma è relativo, invece, agli impianti eolici già iscritti nel registro, ma ai quali sia stato negato l'accesso agli incentivi per effetto di una errata indicazione.</i>	
Art. 58 – Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoruscita dal regime	È aggiunto un comma all'articolo 55-bis del Dpr 917/1986, per effetto del quale le somme prima assoggettate a tassazione separata, poi concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore.	Si tratta di misura con carattere fiscale.
Art. 59 – Transfer pricing	La norma interviene sull'articolo 110 del Dpr 917/1986 ed interessa i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che controllano, direttamente o indirettamente, l'impresa. Il comma 2 introduce l'articolo 31-quater al Dpr 600/1973 sulla rettifica in diminuzione del reddito <i>per operazioni tra imprese private associate con attività internazionale.</i>	Si tratta di misura a carattere fiscale.
Art. 60 – Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori	I proventi derivanti dalla partecipazione a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari, si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se: l'impegno di investimento complessivo comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo; se i proventi maturano solo dopo che tutti i soci hanno percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo; se i titoli sono detenuti per un periodo non inferiore a cinque anni. I commi 2 e 3 definiscono le regole per considerare l'esborso come rilevante nelle misure indicate, mentre il comma 4 indica a quali strumenti si applica la	Siamo davanti a degli strumenti di democrazia economica con la partecipazione dei lavoratori dipendenti a forme di investimento. Vale la considerazione espressa sulla necessità di dare attuazione all'articolo 46 della Costituzione.

	disciplina. Il comma 5 specifica che la normativa si applica ai proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.	
<i>Art. 60-bis – Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti</i>	<i>Viene apportata una modifica al comma 200 dell’articolo 1 della legge 208/2015, per effetto della quale l’accesso al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti diventa strutturale.</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nell’iter parlamentare. Nella versione adottata dal Parlamento con la legge 208/2015, l’accesso al Fondo era ammesso soltanto per i casi di contenzioso aperto prima dell’entrata in vigore della legge 208/2015 stessa.</i>
<i>Art. 60-ter – Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation</i>	<i>L’intervento riguarda gli interventi di social innovation in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca. Il Miur è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti e la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzate ed acquisite alle amministrazioni pubbliche nell’ambito delle regioni meno sviluppate. Sempre il Miur provvede all’erogazione delle somme già assegnate; il Miur opera in base a criteri di semplificazione.</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nell’iter parlamentare.</i>
<i>Art. 60-quater – Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell’Amministrazione della giustizia</i>	<i>Viene fissato in minimo 250 il numero dei candidati da affidare alle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi.</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nell’iter parlamentare.</i>
<i>Art. 60-quinquies – Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail in</i>	<i>Per effetto dell’integrazione all’articolo 7 del dlgs 252/2005, non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o negli interessi degli stessi sulle somme di denaro e sugli strumenti di previdenza complementare depositate a qualsiasi titolo presso il depositario coinvolto.</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nell’iter parlamentare, richiesta anche dalle organizzazioni sindacali a tutela del risparmio previdenziale che, per sua natura, non essendo un investimento speculativo, non può essere messo a rischio per i comportamenti del management delle banche.</i>
<i>Art. 60-sexies – Cartolarizzazione di crediti</i>	<i>Sono apportate due modifiche alla legge 130/1999, contenente disposizioni in materia di cartolarizzazione dei crediti. È inserito l’articolo 7.1, il quale disciplina la cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari. Le società di cartolarizzazione possono</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nell’iter parlamentare, la quale, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe servire al superamento delle criticità emerse nel sistema bancario con i cosiddetti crediti deteriorati (non performin loans, npl, in inglese). Da valutare l’efficacia della misura.</i>

	<p><i>concedere finanziamenti finalizzati al ritorno in bonis del debitore ceduto; è ammessa la costituzione di una società veicolo con il compito di acquisire, gestire e valorizzare i beni immobili e mobili registrati a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione.</i></p>	
<p>Art. 61 – Eventi sportivi di sci alpino</p>	<p>La misura è volta ad assicurare una serie di interventi per la realizzazione delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, rispettivamente nel marzo del 2020 e nel febbraio 2021, che si terranno a Cortina d’Ampezzo. È prevista la nomina di un commissario per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti a fune nonché all’adeguamento di quelli esistenti, alla progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, alla progettazione e alla realizzazione di nuove piste di sci ed adeguamento di quelle esistenti. Sono riconosciute risorse statali per 5 milioni per il 2017, di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni per il 2021. Il presidente dell’Anas è nominato commissario per le opere di viabilità.</p>	<p>Si tratta di una misura che aveva già trovato spazio, salvo poi saltare, nel disegno di legge di bilancio. <i>All’articolo sono state apportate delle modifiche nel corso dell’iter parlamentare.</i></p>
<p>Art. 62 – Costruzione di impianti sportivi</p>	<p>Lo studio di fattibilità può comprendere, <i>ai fini del raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione sociale, occupazionale ed economica del territorio</i>, anche la costruzione di immobili con destinazione d’uso diversa da quella sportiva, complementari /o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell’impianto, <i>con esclusione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, realizzati in aree contigue; ove abbiano una capienza superiore a 5mila, si possono realizzare anche alloggi di servizio strumentali per gli atleti e i dipendenti la società,</i></p>	<p>La dotazione di una infrastruttura sportiva è utile per rafforzare gli aspetti patrimoniale della società sportiva. Resta da capire il perché la norma in oggetto sia stata inserita in un decreto legge e non in un disegno di legge ordinario. <i>L’articolo 62 è sensibilmente cambiato nel corso dell’iter parlamentare.</i></p>

nel limite del 20% della superficie utile. Se gli immobili sono pubblici, sono acquisiti al patrimonio del comune. È ammessa la demolizione dell'impianto da dismettere con ricostruzione anche con diversa volumetria e sagoma. Se l'area è pubblica, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo del diritto di superficie o del diritto di usufrutto, di durata non superiore alla concessione (90 e 30 anni). La conferenza dei servizi preliminare esamina eventuali istanze concorrenti; il progetto definitivo tiene conto di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi preliminare. La conferenza dei servizi decisoria si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona, in sede unificata a quella avente oggetto la valutazione di impatto ambientale. Disposizioni specifiche si applicano al caso in cui siano interessate aree pubbliche, con riferimento alla trasparenza della procedura, agli eventuali oneri espropriativi e/o varianti urbanistiche. Negli impianti pubblici con capienza superiore a 16mila posti è possibile una riserva di utilizzo per attività commerciale a vantaggio della società sportiva utilizzatrice: da cinque ore prima a tre ore dopo in un raggio di 300 metri. Negli impianti da 5mila a 16mila posti il raggio si riduce a 150 metri. Tale società deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione, associando o consorziando altri soggetti. Il comma 5 regola eventuali contenziosi. Il comma 5-bis disciplina il caso di realizzazione di impianti sportivi con almeno 500 posti al coperto o 2mila all'aperto: è ammessa la possibilità di destinare fino a 200 metri quadrati di superficie alla somministrazione di bevande e alimenti e fino a 100 metri quadrati alla vendita di

	<p><i>prodotti commerciali correlati alla pratica sportiva. Il comma 5-ter aggiunge un periodo all'articolo 1, comma 304, della legge 147/2013 sui contenuti dello studio di fattibilità.</i></p>	
<p>Art. 63 – Misure per la Ryder Cup 2022</p>	<p>Per il periodo 2017-2027, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP una garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La Federazione italiana Golf provvede a fornire alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Mef e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle attività svolte con rendicontazione analitica.</p>	<p>Si tratta di una misura che aveva già trovato spazio, salvo poi saltare, nel disegno di legge di bilancio.</p>
<p>Art. 64 – Servizi nelle scuole</p>	<p>La norma proroga al 31 agosto 2017 l'attività di pulizia, degli altri servizi ausiliari nonché gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali, mantenendo i livelli occupazionali e salariali. Si tratta degli appalti ove sono state risolte le convenzioni quadro Consip. Le condizioni tecniche e i costi devono essere quelle di Consip. Il comma 3, al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018, dispone che Consip svolga la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi indicati, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. Il Miur comunica a Consip i fabbisogni. Gli aggiudicatari della procedura si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. È previsto un incremento dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017. <i>Il comma 5-bis è volto alla promozione del consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e nelle</i></p>	<p>Si tratta di una questione presente da tempo; a pagarne le conseguenze sono i lavoratori addetti, spesso donne, precarie e con bassi salari, e gli stessi utenti del servizio.</p>

	<i>scuole secondarie; il fondo ha una dotazione di 4 mln per il 2017 e di 10 mln a decorrere dal 2018.</i>	
<i>Art. 64-bis – Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica</i>	<i>Sono apportate alcune modifiche alla normativa vigente. Nello specifico, gli interventi attengono: alla definizione di punti vendita esclusivi e non esclusivi (art. 2, dlgs 170/2001); alla soggezione all'articolo 19 della legge 241/1990 per l'apertura di nuovi punti vendita, anche a carattere stagionale, esclusivi e non esclusivi e relativo intervento del comune (art. 4-bis, dlgs 170/2001); agli obblighi di fornitura da parte delle imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali (art. 5, dlgs 170/2001); alla opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi (art. 5-bis, dlgs 170/2001); alle sanzioni (art. 9, dlgs 170/2001). Il comma 6 abroga alcune disposizioni contenute nel dlgs 170/2001.</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nell'iter parlamentare che interessa – quello della vendita della stampa quotidiana e periodica – in evidente affanno. In questo senso, occorre guardare ai quotidiani e alle riviste, ma anche ai gestori dei punti vendita.</i>
<i>Art. 65 – Autorità di regolazione del settore postale</i>	<i>A decorrere dal 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con riferimento alla regolamentazione del settore postale si provvede con i ricavi maturati dagli operatori nel settore postale.</i>	<i>La principale azienda del settore, Poste Italiane, è da anni in attivo. Appare utile una azione di valorizzazione professionale del personale nonché un'azione a sostegno delle altre aziende del settore, spesso in difficoltà.</i>
<i>Art. 65-bis – Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380</i>	<i>Viene apportata una modifica al testo unico in materia edilizia (Dpr 380/2001), con riferimento agli interventi di restauro e di risanamento conservativo: è ammesso il mutamento delle destinazioni d'uso purché tali elementi siano compatibili e conformi a quelli previsti dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.</i>	<i>Si tratta di una norma inserita nell'iter parlamentare e riguarda una materia – quella edilizia – sulla quale è utile avviare una riflessione complessiva nell'interesse del territorio, ma anche a sostegno di un settore produttivo, oggi in grave difficoltà, ma che ha sempre rappresentato un volano per il sistema Paese.</i>
<i>Art. 66 – Disposizioni finanziarie</i>	<i>L'articolo 66 contiene la misure di copertura del presente decreto legge.</i>	<i>Si tratta di maggiori entrate, minori uscite e di rimodulazione di fondi esistenti.</i>
<i>Art. 67 – Entrata in vigore</i>	<i>Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.</i>	<i>Il decreto legge è in vigore dal 24 aprile 2017. La legge di conversione è datata 21 giugno 2017, n. 96.</i>